DIFESA

Del Regal Moniſtero di S. Domenico Maggiore di queſta Capitale

PE 'L

Credito, che ha ſu 'l patrimonio de' Prencipi di Roccella.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

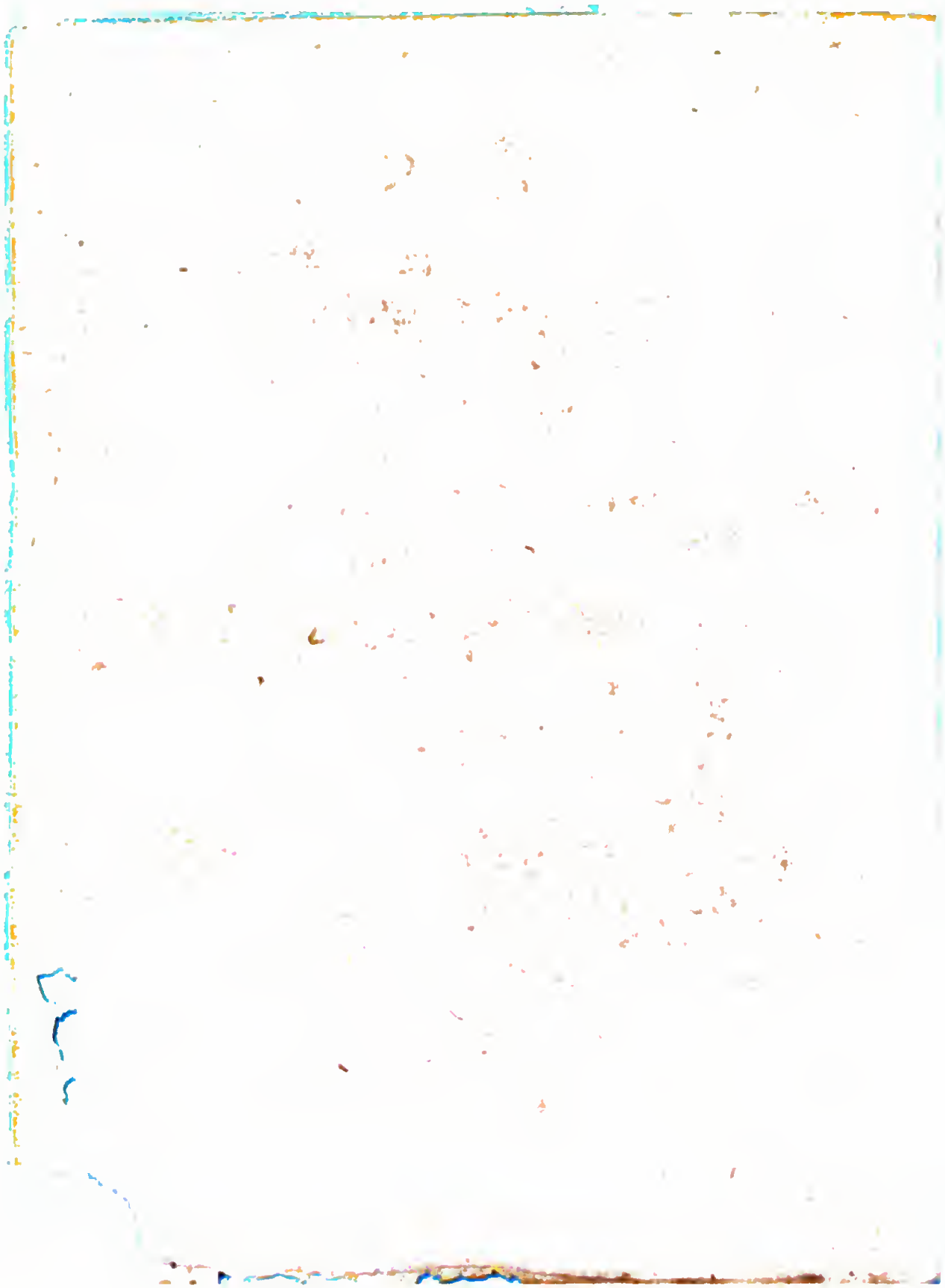

Digitized by Google

J. M. J.

NOn è mia idea in queſti pochi fogli volanti, che umilio alla ſavia cenſura de' Signori Giudicanti a pro del Ven. Moniſtero di S. Domenico Maggiore di queſta Capitale, in dovendoſi ſpedir la graviſſima Cauſa de' Creditori degli antichi Prencipi di Roccella, di richiamar ultroneamente a diſamina tutta la vaſta materia de' fatti, e ragioni, che per la generalità de' Creditori ſi è laborioſamente diſcuſſa, e meſſa in chiaro. Il mio impegno, comechè ſi reſtrigne pe'l Moniſtero di S. Domenico ſolamente, per cui in Ruota eſpoſi già a voce in alcuni momenti breviſſime Suppliche; fa sì, che penſi ora di ravvivarle con particolare ſcrittura. Ella è in vero fondatiſſima la dimanda di tutti i Creditori; ma egli è però ugualmente ineluttabile, che fra la ſchiera de' medeſimi con particolari, e più robuſte prerogative brilla fornito il Credito del Moniſtero. Or queſte prerogative maggiori, che a pro del Moniſtero campeggiano, eſporrò brevemente in queſta rozza Scrittura in tutte le parti. Giuſtificherò in prima il credito in se ſteſſo: Paſſerò indi a dimoſtrare, che abbia anch' egli dippiù il vantaggio dell' obbligo, che ſtipulò nella R. C. il Duca di Bruzzano nel 1707. in conſeguenza del contratto, che in eſſa celebrò egli col Fiſco, e col Ceto de' Creditori, ed a queſta dimoſtrazione anticiperò

un brieve ſaggio de' fatti neceſſarj inſino al punto preſente, il che conferirà alla giuſta conoſcenza dello ſtato preſente della Cauſa, ed in fine farò di propoſito conoſcere, che per la mancanza dell' Inventario nella Redità de' riferiti Prencipi di Roccella, che ſono i debitori, ſieno i Creditori nel diritto chiariſſimo di eſſere ſoddisfatti *ultra vires* de' patrimonj de' medeſimi, e su di que' crediti con iſpecialità, che formano il pieno de' Maggiorati della Caſa del Signor Principe. Nè mancherò ne' riſpettivi aſſunti di riſpondere e dileguar le oppoſizioni, già tutte antiche e riuſcite ſinora infelici per lo Signor Prencipe, che ſparſe e partite ora in un dottiſſimo Volume pubblicato a difeſa di lui, ſi è creduto di darle un' aria di novità, ed in conſeguenza un credito maggiore.

§. I.

Merito del Credito del Moniſtero.

NElla Chieſa di S. Domenico Maggiore eravi, come vi è una Cappella ſotto il titolo di S. Bartolomeo; che nel ſecolo paſſato ſi credea di appartener a' Signori Conti di Policaſtro. Avea il Moniſtero un ingente credito per ragion di antichi laſciti contro la Caſa di Policaſtro, per cui ottenne favorevoli giudicature a ſuo pro, in vigor delle quali eſeguì la cennata Cappella per vendersi.

Si fece fra queſte circoſtanze innanzi il Prencipe di Roccella Fabrizio Caraſa ſeniore, e su l' appoggio di eſſer quella Cappella di tutti i Caraſa della Spina, ne impedì la vendita, ed in mezzo a tai circoſtanze a' 9. di Febbrajo del 1621. celebrò egli col Moniſtero un'

un' Iſtromento di tranſazione, mercè di cui ſi obbligò a pro del medeſimo all' annuo pagamento di duc. 72. pe 'l capitale ſtabilito di duc. 1200., e 'l Moniſtero per altra parte ricedè da' paſſi, che dati avea per la vendita della Cappella iſteſſa, e ſi addoſsò dippiù il peſo della celebrazione di due meſſe la ſettimana *fol.* 128. *vol.* 2. *Reg. Cam.*

Nel 1629. a' 7. di Settembre rogò il Principe D. Fabrizio il ſuo ultimo Teſtamento, in cui leggiamo, che confermò, e nella maniera più preſſante ordinò il pagamento de' riferiti annui duc. 72. a pro del Moniſtero in adempimento del riferito ſuo obbligo ed a' Figli, ed alla Nuora la Principeſſa Diana Vittori Borgheſe ingiunſe il peſo di adempierli *fol.* 110. *cit. vol.*

Defunto il Principe D. Fabrizio, ſeguì appuntino l'accettazione del di lui Teſtamento, coll' obbligo per l'adempimento de' laſciti, e peſi, che in eſſo eranſi ordinati, e queſt' obbligo nelle forme le più legittime con pubblico Iſtromento nel dì 26. Febbrajo 1630. oltre al Prencipe D. Girolamo ſeniore figlio di eſſo Fabrizio, e di lui erede univerſale, ſollennizzarono il Marcheſe di Caſtelvetere D. Fabrizio juniore ſuo figlio primogenito, e tutti i ſuoi fratelli ſecondogeniti, e quelche più importa, leggiamo, che la detta Principeſſa D. Diana Vittori Borgheſe moglie dell' iſteſſo Principe D. Girolamo precedente la Regia diſpenſa ſi obbligò ugualmente all' adempimento degli ſteſſi peſi, e laſciti ordinati dal detto Principe D. Fabrizio ſuo Suocero *fol.* 139. *& ſeq.* 4. *vol. S. C.*

Quindi il cennato Principe D. Girolamo, il detto Marcheſe di Caſtelvetere Fabrizio juniore, indi Prencipe di Roccella, ſoddisfecero religioſamente i detti annui duc. 72. al Moniſtero.

Al

Al Prencipe D. Fabrizio juniore ſuccedè D. Carlo Caraffa ultimo Prencipe di Roccella della linea primogenita: quegli, con cui ſi aprì il teatro della preſente guerra.

Coſtui gravato dalla ingente mole de'debiti della ſua caſa laſciò in lungo attraſſo i Creditori, che ſtanchi alla fine ricorſero nel S.C. nel 1689. e chieſero il ſequeſtro, e la vendita de' beni così feudali, che burgenſatici della ſua Caſa *fol.* 1. *vol.* 1. *Credit.*

Il Prencipe D. Carlo conſigliato da' più ſenſati Teologi, e Giuriſti, come furono le anguſtie, nelle quali trovò la ſua Caſa, poſe in opra le maggiori dilazioni pe'l giro di più anni; ma in fine nel 1692. ſi appigliò all' eſtremo rimedio di contraporre a' Creditori comparſi alcuni crediti, che penſava di aver di ſuo particolar diritto su 'l retaggio de' ſuoi maggiori, per isfuggir così le ultime rovine. Il S.C. a' 26. Marzo del 1694. manifeſtò quanto inſoſſiſtente foſſe l'impreſa del Prencipe D. Carlo, e perciò deciſe di farſi il ſequeſtro generale *etiam quoad fructus* di tutti i beni burgenſatici, e feudali, e l' apprezzo di eſſi a ſpeſe de' frutti *fol.* 59. *vol.* 2. *S. C.*

Produſſe il Principe D. Carlo le nullità avverſo del riferito Decreto, ma in riguardo del noſtro credito, tanto fu egli lontano o dall'impugnarlo, o dal giovarſi della chieſta ritenzione pe' ſuoi crediti, che veggiamo una partita di Banco del 1695. con cui pagò egli al Moniſtero di ſuo buon grado duc. 144. che ſpiegò di eſſere, cioè ducati 44. a ſaldo dell' annata finita nel 1689. Altri duc. 72. pe'l 1690. e duc. 18. in conto dell'annata del 1691. *fol.* 111. *vol.* 2. *Reg. Cam.*

FAcciamo alto quì per pochi momenti, e riflettiamo ſu le coſe dette al Credito del Moniſtero. Il Credito iſtſe-

iſteſſo deriva da tranſazione ſtipolata col Principe Fabrizio ſeniore nel 1621. confermata indi nel ſuo Teſtamento. E graduato nella 1. Rubrica, nel mentre il Signor Prencipe ha ſoddisfatti que' della 2. e 3. e ſeguenti Rubriche, il che dimoſtra pe 'l Moniſtero la più ſicura capienza. A ſoſtener dippiù il vigor in oggi di ſembiante Credito oltre alla ſua antichità, che ſi laſcia in dietro ogni altro Creditore, militano due precipue ed ineluttabili circoſtanze.

Ella è la prima circoſtanza, che 'l Signor Prencipe ha egli principalmente e direttamente il vantaggio dopo de' ſuoi maggiori della tranſazione del 1621. Imperciocchè in virtù di eſſa gode nella Chieſa di S. Domenico la riferita Cappella, e n'è tuttavia in poſſeſſo. Or che dice quì l' odierno dotto Difenſore di eſſo Signor Prencipe, che per un tratto di bizzarria ſitua queſto credito nella rubrica *de' Crediti inſiſtenti alleg. del Sig. Prenc. pag.* 192. Se ricoglie il Signor Prencipe principalmente il vantaggio di quella tranſazione, ſe gode del poſſeſſo della Cappella, ſe vi ſoſtiene le ſue arme: Come ſu di queſto, ch'è un fatto ſuo, può egli contendere il peſo, che ſi addoſsò il Principe Fabrizio ſeniore, per iſtabilir nella ſua Famiglia la Cappella iſteſſa? ſiamo nel caſo di colui, che voglia preſſo di ſe *rem et pretium*.

La ſeconda circoſtanza riſulta dall' obbligo in ſuo particolar nome, che nelle forme più legittime abbracciò de' peſi e laſciti diſpoſti dal Prencipe Fabrizio ſeniore la Prencipeſſa Borgheſe ſua Nuora, come ſi è detto. Coſtei portò nella caſa di Roccella una dote ingente, che 'l Signor Principe addita in ſcudi rom. 49400. ed in conſeguenza del riferito obbligo, egli ha queſto Credito l' ipoteca su le doti della Prencipeſſa

iſteſ-

iſteſſa, credito, di cui in oggi il Sig. Prencipe ſi fà principalmente ſcudo incontro agli aſſalti del Ceto de' Creditori.

So, che da' Creditori ſi fanno più difficultà su di queſto credito dotale al Signor Prencipe: ſi ſoſtiene da' Creditori, che le doti effettive non paſſino i ducati 24. m., e che per queſti eſiſtano i fiſcali, che co' medeſimi ſi acquiſtarono. Or che ne riſulterà da cotali ſcambievoli conteſe? Se reggerà quel credito giuſta la lettura del Sig. Prencipe, come potrà egli negar al Moniſtero su di eſso la ſoddisfazione del ſuo credito, che su le doti della Borgheſe ha il più ſodo, e ſtabile fondamento? Se poi mancherà il medeſimo credito al Sig. Prencipe, perchè riuſciſſe a' Creditori nell'intento di farlo conoſcere nè sì ingente, e ſoddisfatto su' fiſcali, che col vero di lui importo ſi acquiſtarono, ed eſiſtono nella Caſa del Sig. Prencipe: ed in tai circoſtanze con qual'altro credito per importanza sì ingente, come le dette doti, e per anteriorità sì ſpecioſo covrirà egli le frontiere del patrimonio della ſua Caſa, che reggendo l'aſſunto de' Creditori, ſcoverte rimangono, ed eſpoſte alle premure de'medeſimi?

Nella diſcuſſione, che'l Conſigliere Marannoſa formò della Relazione de' Creditori nel 1723. ſi legge diſcuſſo e graduato il Credito del Moniſtero nel 31. luogo della prima Rubrica, che abbraccia i Creditori del Principe D. Fabrizio ſeniore: L'ammiſe egli ſu i beni burgenſatici, e riſpetto a' Feudali cercò l'eſibizione del Regio Aſſenſo *fol.* 610. *vol.* 4. S. C. Il Procuratore *nomine omnium* nell'iſtanza, con cui ſi gravò del Decreto della diſcuſſione, in riſpetto al noſtro Credito nel 24. capo eſpreſſamente deduſſe, che 'l medeſimo graduar ſi dovea colla prerogativa dell' ipoteca ſu le

doti

doti della Principeſſa Borgheſe è colla prelazione a qualunque preteſo Creditore ſu le doti iſteſſe, e dimandò di rivocarſi *quatenus opus contrario Imperio* il Decreto ſuddetto *fol.* 640. *eiſ. vol.* 4.

Pende tuttavia indeciſa queſta Iſtanza de' Creditori, ed in oggi, comechè ſi chiariſce la prerogativa pe 'l Moniſtero di aver nelle forme le più legittime obbligate le doti della Borgheſe per ſicurezza del ſuo Credito, il S. C. è nello ſtato di rendergli con più ſpeditezza una sì manifeſta giuſtizia.

Importa in oggi il Credito del Monaſtero per Febbrajo del corrente anno ducati 5022. di attraſſo per gli annui duc. 72.; Imperciocchè nel 1705., come ſi dirà, chieſtaſi nella R. C. dal Duca di Bruzzano la dichiarazione delle quantità, dichiarò il Moniſtero, che pe 'l dì 5. Febbrajo dell' iſteſſo anno conſeguir dovea duc. 1062. di attraſſo *fol.* 115. *vol.* 2. *Reg. Cam.* e queſta dichiarazione notificata ſi vede al Duca *fol.* 114. *ib.* In Febbrajo del corrente anno abbiamo dippiù 55. annate, colle quali riſulta la detta ſomma di duc. 5022. di attraſſi oltre il Capitale.

RIpigliarſi quì a nome del Signor Prencipe, che il Moniſtero chieder non poſſa le ſomme di attraſſo, ſe non moſtra di aver adempiuta la ſtabilita celebrazione delle meſſe: che non moſtrandola il Moniſtero, nè potendola moſtrare, perchè in fatti non l'abbia celebrate, ne ſiegua, che non abbia il Moniſtero che pretendere.

Poveri defunti, e ſconſigliati i Diſponenti di opere pie, ſe reggeſſe la teorica, che ſi vuole indoveroſamente attribuire alla ſaviezza del Signor Prencipe. Quali ſuffragj ſi adempirebbero, e quali pie opere diſimpe-

gnarebbero gli Eredi, se intralasciando essi di soddisfar i lasciti, nè in conseguenza adempiendosi dalle persone trascelte da' Testatori, cessasse in ognuno il diritto di agire per l'esecuzioue de'lasciti istessi. Chiede il Monistero la soddisfazione degli annui duc. 72. anche pe 'l tempo già decorso, e la chiede per adempire appunto la celebrazioae delle Messe: Non l' ha egli fin ora celebrate, perchè fra le rovinose vicende della Casa di Roccella, fra' sequestri, e gl' imparazzi di un patrimonio, chi rendea pe 'l Monistero spedito il conseguimento della sua annualità, celebrate ch' egli avesse le Messe?

Or a queste circostanze in mezzo, chi è, che negar possa al Legatario di opere pie, e' specialmente di celebrazione di Messe quel diritto, che a prò di ogni Legatario è prescritto a majuscoli caratteri nel Corpo delle leggi contro agli Eredi, anche ove ingionto da'Defunti loro sia il peso di alcun' opera la più profana, ed indifferente? Se dubita il Signor Prencipe del sincero adempimento della celebrazione, vincoli pur' egli il pagamento dell' attrasso, nè sia libero al Monastero di liberarselo, se non se su le fedi della celebrazione, che anderà compiendo.

Ma il dirsi, che perchè sieſi la celebrazione per colpa de' Debitori sospesa, decaduti sieno i Defunti dal Diritto di chiederne l'adempimento, e di chiederlo per essi a piè del S. C. il Monastero, alla di cui opera commisero essi l'esecuzione e la fortuna de' loro suffragj; che altro è, che nudrir idee, le più indoverose, e che dir potrei inique?

Papiniano nella *l.* 53. *in fin. de petit. hæredit.* ligistrò il seguente notabilissimo sentimento. *Quamvis enim stricto jure nulla teneantur actione hæredes ad monumentum fa-*

faciendum; tamen Principali, vel Pontificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremæ voluntatis. Che detto avrebbe quel prudentissimo Giureconsulto, se illuminato de' più sublimi dettami della nostra sagrosanta Religione, dettate avesse le regole su' doveri dell'erede pe' Legati pii, e pe' suffragj de' Defunti?

Adempì però a sì giusto, e necessario dovere l'Imperador Giustiniano nella *l. nulli C. de Episc. et Cleric.* imponendo a' Vescovi di vegliare affinchè *sine cunctatione* i pii lasciti si adempissero; e quindi i DD. han considerato non già i soli Vescovi, ma che l'istessi Giudici secolari, innanzi a' quali a disamina si chiami la disposizione de' Defunti, in qualità di legittimi esecutori delle pie disposizioni risguardar si dovessero, incumbendogli *ex officio* di farle independentemente da ogni richiesta de' Legatarj eseguire con fedeltà, e premura. *Valenzuela cons. 32. n. 22. Et ita poterit Episcopus, vel sæcularis Judex cogere executores Testamenti ad Testamenti executionem . . . . et Judex sæcularis dicitur executor testamentarius legitimus speculat. Ubi proxime, Abb. in d. cap. si hæredes, ubi Barbac. et Covar. nu. 1. et 2. Bart. in l. 1. de leg. 2. Florian. in l. Titio n. 5. de legat. 2. Guttier. pract. lib. 1. q. 44. n. 3. etc.*

Nella *l. fin.* e nell' *aut. hoc amplius C. de fideicom.* si stabilisce di privarsi come indegno dell'eredità quell'erede, che manchi di eseguire le ultime volontà di colui, dal quale la riceve; Dice, e con ragione Quintiliano *declam.* 308. *Nullum sane majus est solatium mortis, quam voluntas ultra mortem*. Plinio scrivè di se *lib. 2. epist. 16.* di aversi come una legge proposto, di eseguir appuntino anche quelle estreme disposizioni di un Defonto, che conoscea benissimo di essere imperfette, ed insostenibili innanzi al Magistrato. Massime piene

di virtù, e di Nobiltà, onde Germanico ſenſatamente sì eſpreſſe preſſo Tacito *lib. 2. Ann. Non hoc præcipuum amicorum munus eſt, proſequi defunctum ignavo quæſtu, ſed quæ voluerit meminiſſe, quæ mandaverit exequi.*

Nè ſi dica quì, che le Meſſe ſtabilite nel contratto del 1621. celebrar ſi debbano a due in ogni ſettimana, e nella Cappella della Famiglia, e ad un carlino l'una, e che ciò da' Regolari non ſi adempia. Imperciocchè conforme il Moniſtero a riguardo della limoſina per ogni Meſſa rimette alla ſavia cenſura del S. C. il riflettere alle Coſtituzioni Pontificie ſu la riduzione delle Meſſe, che militano pe' Regolari, Coſtituzioni fondate ſu la circoſtanza de' tempi, del vivere più diſpendioſo, e degli obblighi maggiori, in cui ſono le Comunità Religioſe nella ſocietà; Così per quelchè tocca il modo da celebrarle, chi ſarà sì crudele co' Defunti, che dopo una dimenticanza tenuta di loro per tanti luſtri, voglia in oggi far adempiere l'attraſſo a ſtenti, ſicchè vietato eſſer debba al Moniſtero di accelerar la celebrazione del paſſato in tante meſſe al giorno, che li conſiglierà la gratitudine verſo del ſuo antico Benefattore, e la ſingolare ſtima e attenzione, che ſerba al Signor Prencipe, ed alla memoria de' ſuoi Illuſtri Maggiori?

Riſpetto poi al futuro, riſponde il Moniſtero, che la celebrazione di tante meſſe adempirà egli, che ſembrerà giuſta al S.C., il quale conſiderando la coſtumanza generale di queſta Capitale, e di tutto l' orbe Cattolico, riſolverà, ſe privar ſi debba il Moniſtero del beneficio della riduzione diſpoſta colle dette coſtituzioni da' Sommi Paſtori della Chieſa, i quali hanno ſu di tai coſe la giuſta e legittima iſpezione ed autorità.

§. II.

§. II.

Saggio de' fatti neceſſarj relativamente allo ſtato preſente della cauſa.

APpena il Principe D. Carlo prodotte avea le nullità, come ſi diſſe, avverſo il ſequeſtro ed apprezzo ordinato dal S. C. nel 1694. che pochi meſi dopo paſsò al numero de' più, e gli ſuccedè la Principeſſa D. Giulia ſua ſorella. Coſtei mancò nel 1703. e laſciò erede D. Iſabella d'Avalos ſua cugina ſorella germana del Marcheſe del Vaſto, ſeguace nelle circoſtanze di allora del Partito Auſtriaco: ſottopoſe a fedecommeſſo tutti i crediti, che avea su la ſua Caſa la Principeſſa D. Giulia a pro di D. Vincenzo Caraſa Duca di Bruzzano, con laſciarli pendente la di loro ſoddisfazione la tenuta de' feudi.

Fra ſembianti cangiamenti continui, reſtarono indeciſe le nullità, che 'l Principe D. Carlo propoſte avea avverſo la riferita determinazione del S. C. ma ſurſe frattanto, ed alzò il capo il Regio Fiſco. Credè egli, che D. Iſabella erede ſcritta dalla Principeſſa D. Giulia foſſe già Monaca profeſſa nel Moniſtero di Palmi in Sicilia, e per altra parte il Marcheſe del Vaſto di lei fratello, e ſucceſſore legittimo di D. Giulia ſpoſato avea il Partito Auſtriaco, ond' era contumace preſſo il Fiſco di S. M. Cattolica: ſi fece perciò il ſequeſtro generale ad iſtanza del Fiſco su tutti i beni feudali, e burgenſatici della Caſa di Roccella, il quale ſi eſeguì malgrado i ſforzi del Duca di Bruzzano, ei Creditori giovandoſi delle premure del Fiſco, inerirono con formali iſtanze al ſequeſtro già eſeguito pe 'l Regio Fiſco medeſimo.

Paſ-

Paſſarono gli atti del S. C. nella R. C., ed in eſſa i Creditori tutti, fra'quali il noſtro Moniſtero nel 1704. propoſe la ſua iſtanza, in cui chieſe il pagamento de' detti ann. duc. 72. dal citato anno 1691. ſino a quel punto *fol.* 111. *vol.* 2. *R. C.* Il Duca di Bruzzano dimandò dal Moniſtero la dichiarazione delle quantità decorſe *fol.* 112. *cit. vol.* 2. *Reg. Cam.* e 'l Moniſtero la formò appuntino a' 17. Febbrajo del 1705. ed in eſſa dichiarò, che per tutto il dì 5. del meſe iſteſſo conſeguir dovea duc. 1062. *fol.* 113. *cit. vol.*

La Regia Camera dichiarò i Feudi della Caſa di Roccella già devoluti, atteſa la contumacia del Marcheſe, e lo Stato Religioſo di D. Iſabella, da cui dippiù il Fiſco riportat' avea una rinunzia in ſuo prò, e intanto veggendoſi fra l'urgenza di tanti, e graviſſimi Creditori, fra le premure del Fiſco, e l'inſiſtenza del Duca di Bruzzano per la Tenuta fondato ſu' crediti rimaſtigli dalla Principeſſa D. Giulia, paſsò ad ordinare: *fiat relatio omnium Creditorum ad inſtructionem Regiæ Cameræ fol.* 189. &

Si formò, e quindi ſi diſcuſſe dal Preſidente Commiſſario giunto all'Avvocato Fiſcale la relazione medeſima, con notarſi nel margine di eſſa Relazione le riſoluzioni per ogni credito da' due Miniſtri. In eſſa veggonſi diſtinti in più Rubriche un per uno tutti i Creditori; e fra queſti negli opportuni luoghi il Duca di Bruzzano medeſimo. Nella prima Rubrica ſi riferiſcono i Creditori del Principe D. Fabrizio ſeniore, e quì nel 31. luogo ligiſtrato ſi legge il credito del Moniſtero: Colla ſeconda rubrica i Creditori del Principe D. Girolamo ſeniore: I Creditori del Principe D. Fabrizio juniore nella terza Rubrica: in un'altra i Creditori del Principe D. Carlo: Con particolare Rubrica ſi riferiſcono i Creditori poziori ſu la Groteria: In un'

al-

altra i Creditori poziori su le Foreſte, Prati, e Diſeſe: ed in altra particolar Rubrica i Creditori poziori su di Siderno.

Colla pubblicazione, e diſcuſſione anzidetta, ſebbene *ad inſtructionem*, della cennata Relazione cangiò idee il Duca di Bruzzano. Toccò allora con mani, che 'l chieder'egli la Tenuta pe' ſuoi crediti, altro non era, che 'l volere aſſorbire il mare col meſchino guſcio di una noce, e che in queſto ſuo diſegno incontrava Creditori più antichi, ed innumerabili, che troncavano ogni ſperanza per la ſua Tenuta.

Ravviſò il Fiſco per altra parte, che a fronte di un diluvio di Creditori punto a lui non recava profitto l'eſſerſi dichiarati i Feudi devoluti, ed incorporati al regal Patrimonio; poichè ſoddisfar dovendoſi i Creditori medeſimi, com'era di ragione, ad altro le fatiche fiſcali non conferivano, che ad accelerar una lauta menſa pe' creditori iſteſſi.

Si penſò quindi alla celebrazione della vendita de'feudi, e beni tutti del Patrimonio, per rendere a ciaſcuno degl' Intereſſati il diritto e 'l luogo conveniente.

Il Fiſco chiarito già a pruova su la detta diſcuſſione della relazione de' Creditori, di non avvanzarne alcun fruſtolo per lui, cercò e volle il ſuo premio, ma non già dal prezzo effettivo della roba, che ſerbò a' Creditori, ma profittando ſu 'l ragionevole deſiderio, in cui era il Duca di Bruzzano, di conſeguire i Feudi col preggio dell' anzianità, onori, e titoli antichi, e coll' utile altresì dell' antica taſſa. Il prezzo della roba, tutto quanto egli ſi ſarebbe liquidato, colar dovea nelle mani de' Creditori.

Queſto ſi fu l'abbozzo preventivo di quel Contratto, che dopo varj maneggi col Vicerè, e co' Creditori,

fu

fu indi ſpiegato in una ben lunga offerta dal Duca, poſtillata indi dall' Avvocato Fiſcale sì a riguardo del Fiſco, che de' Creditori, com'è chiaro dalle ſue Poſtille, che or diremo, ſu 'l medeſimo preventivo abozzo, che ſe n' era ſtabilito.

Dichiarò perciò in eſſa il Duca, che intendea di far la Compera *con tutte le prerogative, e privilegj, che competono alli Compratori ſubbaſta, et a primo Creditore anteriori fol.* Diſſe dippiù, che comprava i Feudi e beni *del patrimonio* dalla Regia Corte, alla quale ſi trovavano incorporati.

Alla Regia Corte per la conceſſione e grazia, che 'l Duca bramò dell' anzianità, prerogative, titoli, ed onori antichi su di detti Feudi, e colla grazia della vecchia taſſa, offerì i detti duc. 40.m. da pagarſi ducati 17. m. preſo, che da lui ſi foſſe il poſſeſſo della roba: Altri duc. 13. m. fra cinque meſi, e i rimanenti duc. 10. m. venuta, che foſſe la ratifica di S. M. C. Il Fiſco quì ſpiegò, che ſe la M. S. degnata non ſi foſſe di concedere la grazia richieſta dal Duca, i duc. 17. m. ceder doveſſero in conto della nuova taſſa dell' adoa *fol.*

Si paſsò quindi a regolar il prezzo. Offerì il Duca il prezzo da eſtimarſi legittimamente coll' intervento del Preſidente Commiſſario, e dell' Avvocato Fiſcale. Che doveſſe, pendente l'apprezzo, e la liquidazione de' Crediti di eſſo Duca, e l' acclaramento di quella parte, che dovrebbe in conſeguenza ritenerſi dal prezzo, e di quella, che dovrebbe depoſitare, far doveſſe pe' frutti della roba dal dì, che impoſſeſſatone ſarebbe il depoſito di duc. 10.m. in ogni anno, e quindi quella maggior quantità, nella quale liquidati ſi ſarebbero i frutti coll' apprezzo anzidetto: Diſſe dippiù il Duca, che

che dal prezzo ritener si volea l' importo de' suoi Crediti, e che 'l deposito de' detti duc. 10. m. liberarsi dovesse à suo prò in conto delle terze de' detti suoi Crediti.

Or sentasi su di tai patti proposti dal Duca, qual si fu la Legge, che dettò l' Avvocato Fiscale nelle sue postille, e veggasi ugualmente, se in esse risguardò egli per venditore e principal Contraente nella vendita il Fisco, o piuttosto il Ceto de' Creditori.

In riguardo della ritenzione del prezzo per gli Crediti di esso Duca, la postilla fu questa.

Venditio sit absque deductione sestæ, et nullo modo intelligatur præjudicatum Creditoribus etiam in eorum hypothecis nisi soluto integro pretio Creditoribus anterioribus, et potioribus respectivè discussis, et acclaratis per Decreta Regiæ Cameræ transacta in rem judicatam; nulla aliter habita ratione de prætensa retentione crediruum, (del Duca) *nisi per justam declarationem faciendam per R. C.*

Rispetto all' annale deposito de' frutti co' detti duc. 10. m. e quindi del dippiù, che si sarebbero liquidati, ecco qual fu la postilla Fiscale.

Pro hoc deposito fructuum faciendo debeat Ill. Dux se obligare penes acta in forma, facta etiam assignatione pro Cautela tot effectuum Regiæ Curiæ, prævia cessione Juris luendi in beneficium PATRIMONII cum eorum intestatione, pendente integra discussione, et acclaratione Creditorum cum Decretis R. C. in rem judicatam transactis, vel cum obligatione alicujus Negotiatoris hujus fidelissimæ Civitatis ad electionem ipsius Ill. Ducis, et ad satisfactionem Regii Fisci, et Creditorum, prout in Aula R. C. oblatum est: Et in casu moræ debeant illico bona omnia dicti Status sequestrari cum

eorum fructibus penes tutum tertium, imo iterum procedi ad ipsorum venditionem ad instantiam Regii Fisci, et Creditorum (notifi) *ad ipsorum electionem.*

Per quel, che concernea i frutti antecedenti al possesso convenuto pe 'l Duca, leggiamo la seguente postilla: *Fructus maturati, qui non comprehenduntur in appretio, remaneant in beneficium PATRIMONII. Cæteri autem sint Ill. Ducis emptoris a die ejus capiendæ possessionis pro rata temporis.*

Ed in fine l' Avvocato Fiscale appose la seguente notevolissima postilla.

Florillus Fiscus acceptat præsentem oblationem cum apostillis in margine declaratis, hac tamen declaratione addita, quod ex die tradendæ possessionis usque ad casum prætensæ retentionis pro creditis forsan acclarandis, ac retinendis in beneficium Ill. Ducis emptoris aliud interesse prætendi non possit, quam ex Capitalibus tantum, et ad rationem respective ad fructus juxta appretium faciendum bonorum in PATRIMONIO existentium comprehensorum in præsenti venditione, non obstantibus majoribus summis in Instrumentis contentis respectu tamen ad dicta bona.

Insuper instat, quod prædictus Ill. Dux se obliget in forma, et penes acta de depositando integrum pretium in casu exclusionis Creditorum, vel remanentem partem post eorum legitimam satisfactionem, etiam obligando, et specialiter hypothecando omnia bona tam feudalia, quam titulis decoratam, quam burgensatica pro observantia prædicta, & omnium contentorum in oblatione & apostillis; itaut Regius Assensus, & Beneplacitum S.C. Majestatis intelligatur etiam concessus super prædicta obligatione.

E foggiunse in fine l' Avvocato Fiscale queste auree parole.

Et

Et pendente integra ſolutione pretii, ut dictum eſt, remaneant bona omnia ut ſupra vendenda, CUM RESERVATIONE DOMINII IN BENEFICIUM PATRIMONII fol.

Accettò il Duca ſenza riſerba alcuna interamente le poſtille fiſcali, e quindi dalla R.C.a'12.Aprile 1707. con ſuo Decreto, inteſi ſpecialmente i Creditori, accettò la detta offerta *cum omnibus præfatis apoſtillis & juxta eandem inſtantiam fiſcalem nec aliter nec alio modo*. A'23.Maggio ſeguente s'inteſtò il Duca *prævia ceſſione juris luendi* duc. 12.mila di effetti di Corte coll'eſpreſſo vincolo di reſtare obbligati a beneficio de' Creditori del Patrimonio di Roccella per la pleggiaria, che il Duca promeſs'avea di dare a tenor della ſua offerta e poſtille fiſcali *fol. 6. ad 10. ſcritture pe 'l poſſeſſo a beneficio dell' Illuſtre Duca di Bruzzano*, e nel dì 28. Maggio firmò il Duca il promeſſo obbligo *penes acta* della R. C. in cui *promiſit & ſe obligavit ſuo proprio privato & principali nomine in caſu excluſionis ejus propriorum Credituum, quæ repræſentat, depoſitare integrum pretium dicti Status, vel remanentem partem illius, in qua remaneret debitor poſt legitimam ſatisfactionem ſervata forma dictæ oblationis, & apoſtillarum fiſcalium, & pro effectu prædicto ſubmittit, & ſpecialiter hypotecat ad beneficium Regiæ Curiæ omnia ejus bona propria tam feudalia, quam burgenſatica, etiam decorata quocumque titulo ET PRO OBSERVANTIA CONTENTORUM IN PRÆCITATA OBLATIONE TRANSACTIONIS, ET APOSTILLIS FISCALIBUS, PROUT SE OBLIGARE, ET ADIMPLERE PROMISIT, ET SE OBLIGAVIT IN PACE &c. quia ſic &c.*

Si obbligò adunque il Duca a pagar il prezzo *ſervata forma oblationis, & apoſtillarum fiſcalium*: Non ſi fer-

mi però su questo capo solo dell' obbligo il dotto difensore del Signor Prencipe, senta quel che siegue: *Et pro observantia contentorum in præcitata oblatione transactionis, & Apostillis Fiscalibus*, e noti dippiù: *prout se obligare et adimplere promisit, et se obligavit.* Il Fiscale nelle riferite sue postille prescrisse l'obbligo *penes acta* ugualmente pe 'l deposito de' ducati 10. m. in ogni anno finchè discussa la Relazione de' Creditori con Decreti passati in giudicata, determinato non si fosse, se alcuna parte del prezzo ritener poteasi, e qual parte di essa il Duca: Accettò egli tutte le postille del Fisco; e promise adempiere appuntino a tutto. Sicchè se indi nella formazione dell' obbligo istesso *se obligavit prout se obligare, et adimplere promisit pro observantia contentorum in oblatione, et Apostillis Fiscalibus*; può di grazia sentirsi gridar il Difensore del Signor Principe, che manchi l'obbligo *penes acta* pe 'l capo del deposito de'ducati 10.m.? L'obbligo vi è, ed egli è chiarissimo.

Partirono a disimpegnar l'apprezzo de' feudi e beni tutti nelle Calabrie il Presidente Commessario coll' Avvocato Fiscale, e i Tavolarj Galluccio, e Gallerano, e stando essi colà, profittò il Duca di Bruzzano delle urgenze, nelle quali languiva il Regio Erario per le guerre di Europa, e molto più per la vicina invasione degli Austriaci nel Regno; Quindi offerì egli prontamente al Vicerè i duc.17.m.promessi al Fisco, compiuto che fosse l' apprezzo, e 'l Vicerè l' accettò di buon grado, e spedì a' 25. dello stesso mese di Maggio biglietto alla R. C. ordinante di rilasciarsi a di lui pro prontamente gli ordini al Commessario su la faccia del luogo di dar il possesso de' Feudi ed effetti tutti al Duca, come seguì *fol.* 14. *a t. cit. scrit. per lo possesso.*

Im-

Impossessatosi il Duca di tutto, e riguardandolo perciò ognuno colà da Padrone, chi può credere, che nell'apprezzo pronte essere potessero le cognizioni, e le pruove necessarie pe' Creditori? Ma il minacciato arrivo degli Alemani nel Regno gittò su di que' Ministri più efficaci motivi di sollecitudine per restituirsi nella Capitale; cosicchè nella relazione, che indi il solo Tavolario Gallerano pubblicò di quel tumultuario apprezzo non prima del 1723. a chiare note si protestò, e spiegò, con qual' e quanto affastellamento, confusione e precipitanza si affasciugò nel 1707. piuttosto l'apprezzo istesso, anzichè si chiarirono le rendite de' feudi, e beni tutti, e se ne librò il valore, *fol.* 1. *et ult. vol. Apprezii*.

In mezzo a sembianti circostanze, colle armi Austriache, che s' impadronirono del Regno, si fece su' beni di Roccella sentir' il Marchese del Vasto. Egli qual legittimo Successore della Principessa D. Giulia sua cugina, pretese di spettar a lui que' beni in esclusione del Duca di Bruzzano. A ricorso del Marchese l'abolito Coll. Consiglio a' 20. Dicembre 1707. dichiarò nulli gli atti e sentenze spedite contra di lui dalla Giunta degl' Inconfidenti, e soggiunse: *ac proinde esse talia acta facta in R. C. pro executione actorum prædictorum in dicta Juncta Inconfidentium, & proinde super omnibus hinc inde prætensis S. R. C. procedat & justitiam faciat fol.* 3. *vol.* 3. *S. C.*

In vigor di questo Decreto dimandò il Marchese del Vasto l'immissione in tutti i beni della Casa di Roccella qual Successore legittimo in essi: Disse perciò di nullità del Testamento della Principessa D. Giulia, per infringere la tenuta rimasta dalla medesima al Duca di Bruzzano, e la ragione de' di lei crediti; ed impu-

pugnò ugualmente il riferito contratto, che sollennizzato avea nella R. C. il Duca di Bruzzano, il quale col vigor del medesimo contratto si difese gagliardemente contro del Marchese.

Conoscea però il Marchese, che assai vani erano sembianti sforzi, così per lo Testamento della Principessa D. Giulia, dal quale derivava il diritto di molti crediti nel Duca di Bruzzano, come pe 'l contratto anzidetto, che si era un' atto sollennissimo celebrato dal Magistrato *sub regula justitiæ* ad istanza di una turba sterminata di Creditori, a prò de' quali impiegar doveasi interamente il prezzo di tutta la roba a tenor del contratto istesso. Vani altresì riguardò i suoi sforzi per l' obbligo, in cui stato sarebbe di soddisfar tanti e sì esorbitanti Creditori, dal quale egli il Marchese dispensar non poteasi in qualità di Successore legittimo della Principessa D. Giulia, tolto anche, che fosse di mezzo il contratto della R. C. Imperciò promosse dippiù su gli effetti di Roccella molti crediti. I. pretese di esser' egli chiamato al Fedecommesso della Principessa D. Diana Vittori Borghese, e di rappresentar perciò un credito di ducati 100. m. su la Casa di Roccella. II. Le doti di D. Isabella Davalos vedova del Principe D. Carlo nella somma di duc. 53. m.: oltre all' interesse di molti lustri, e duc. 4200. per un' annata del legato vitalizio a di lei pro disposto dal detto Principe D. Carlo. III. Finalmente vi era la nullità del detto Testamento della Principessa D. Giulia, da cui, come cennai, nascea il diritto nel Duca di Bruzzano di tutti i crediti, co' quali sostenne per quanto potè la guerra col ceto de' Creditori nella R. C.

In questo stato di mutue pretendenze celebrò il Duca

di

di Bruzzano nel 1711. una tranſazione col Marcheſe, con cui trasferì coſtui nel Duca i ſuoi crediti, ed ogni ſua ragione ſu la Caſa di Roccella, e 'l Duca per altra parte ſi obbligò a di lui beneficio al pagamento di duc. 70. m. *fol.* 5. *et* 36. *proc. Princ. Roccell. cum Marchione Vaſti*.

Fra queſto mentre non mancò punto il Duca di Bruzzano di eſegtir appuntino il contratto del 1707. e l'obbligo da lui firmato *penes acta* R.C. In ogni anno facea de' pagamenti a' Creditori per conto del depoſito de' duc. 10. m. Soſtenne egli quel contratto contro al Marcheſe, e qui è da vederſi l'*Alleg. pe' Creditori pag.* 56. *et ſeqq. a n.* 151. e 'l ſoſtenne ugualmente tranſatto, che ebbe il Marcheſe iſteſſo, e con ſembianti idee ſi contenne nel S. C. coſtantemente in mezzo al foco, che indi riaccеſero i Creditori, come diſtintamente ſi eſpone *cit. Alleg. pag.* 37. *dal n.* 102. *et ſeq. et pag.* 65. *dal n.* 192. *et ſeqq.*

Nel 1714. i Creditori fecero i ſforzi maggiori, perchè adempiſſe il Duca in realtà al Depoſito convenuto nella R. C. per gli ann. duc. 10. m. Si oppoſe loro il Duca, e con quali arme? Impreſe, che co' ſuoi crediti covriva tutta la roba del *Patrimonio* della Caſa di Roccella: Paſsò in ſecondo luogo a dimoſtrare, che 'l depoſito ſoſpirato da' Creditori, eraſi da lui adempiuto per *æquipollens*, perchè in ogni anno corriſpoſte loro avea rilevanti ſomme, che dovendoſili bonificare, come era giuſto, ravviſavaſi non che adempiuto il Depoſito iſteſſo, ma riſcoſſo dippiù da' Creditori: queſta difeſa del Duca ella è chiariſſima dalle iſtanze e ricorſi del Duca medeſimo *fol.* . . . . *vol.* 3. *S. C.*

Il S. C. ſu di ſembianti oppoſizioni del Duca, e le iſtanze de' Creditori a' 23. Giugno 1714. profferì il ſeguente Decreto. *Die*

Die 23. Menſis Junii 1714. Neap. – Facto verbo de prædictis in S. R. C. per Dominum Militem U. J. D. D. Philippum Caravita Regium Conſiliarium & Cameræ Commiſſarium &c. Cum intentu Regiorum Conſiliarium Eſpital, & Andreaſſi Adjunctorum Viſis Comparitionibus fol. 69. & 228. & alia Comparitione preſentata in Aula S. C.

Per S. R. C. proviſum eſt, quod fiat relatio ſolutionum deductarum in citata Comparitione fol. 228. ad finem procedendi ad illius diſcuſſionem; & interim citra præjudicium jurium partium Illuſtris Ducis Bruzzani pro nunc infra menſem faciat depoſitum ducatorum 25000; alias dicto termino elapſo fiat ſequeſtrum ſuper fructibus Status Roccellæ, ſalva proviſione facienda ſuper deductis in citata Comparitione fol. 69. hoc ſuum &c.

Di queſto Decreto il Duca di Bruzzano produſſe le Nullità *fol.240. et ſeqq. vol.3. S.C.*

Nella IV. Nullità laſciò correre il Duca per la prima volta queſto motivo. *Quarta Nullitas eſt, quia via executiva injunctum fuit depoſitum ducatorum vigintiquinque millium ex aſſertæ Conventionis exemplare, quæ Conventio non ſolum nullam executionem parare poterat, tamquam multis conditionibus, & pactis involuta, ſed etiam quia nulla, & invalida jam declarata fuerat a Regio Collaterali Conſilio ad inſtantiam Illuſtris Marchionis Vaſti, vel juſſu Suæ Catholicæ Ceſareæ Majeſtatis tanquam facta ex falſa cauſa, ut ex decretis in actis productis, fol.241. a t. cit. vol.3.*

Diedero agio le recate parole nel 1723. al Conſigliero D. Domenico Bruno Avvocato in quel tempo del Duca di Bruzzano, allorchè ſi diſcuſſero le Nullità iſteſſe, di proporle per un capo principale della nobile Scrittura, che pubblicò in difeſa del Duca, ch'egli

gli trattò maeſtrevolmente, come ſolea, e quindi l' odierno dotto Difenſore del Signor Prencipe ha tolta l'opportunità di dilatar anch' egli le fimbrie ſu di un aſſunto il più fallace, e ſperimentato inſieme il più infelice nel S. C., malgrado il conoſciuto valore del Conſigliere Bruno.

Pe' Creditori ſoſtenne la difeſa nel detto anno 1723. l'Avvocato D. Giuſeppe Fiani, il quale con particolar Allegazione confutò queſto aſſunto: Notò in eſſa in prima, che 'l Difenſore del Signor Principe traſcritt' avea per intiero la Difeſa di D. Antonio Rinaldi ſuo precedeſſore: eſſaminò il contratto di tranſazione ſtipolato fra 'l Duca di Bruzzano, e 'l Marcheſe del Valto, e addimoſtrò, che il contratto del 1707. avea due parti, e riguardava due Intereſſati, il Fiſco e i Creditori: che pe 'l Fiſco per effetto della contumacia del Marcheſe, e la devoluzione in conſeguenza dichiarata de' Feudi dalla R. C. nel 1704. altro nel contratto del 1707. non ſi leggea ſtabilito, che 'l pagamento di ducati 40. mila, e ciò limitatamente per l' anzianità de' titoli, ed antichità de' feudi, e per evitar la taſſa nuova dell' adoa: che pe' Creditori pe' quali il Fiſco colla diſcuſſione che ſi fece della di loro relazione, conobbe di aſſorbir' eſſi tre e quattro volte il valor della roba, eraſi col contratto ſtabilita la vendita, pattuito l' intiero prezzo, e 'l depoſito interino de' duc. 10. m. pe' frutti, con eſſerſi dall' iſteſſo Fiſcale preſcritto nelle ſue poſtille, che pendente l'intiero pagamento del prezzo l'utile Dominio de' Feudi rimaner doveſſe *penes patrimonium*.

Quindi D. Giuſeppe Fiani paſsò a dimoſtrare, che in vigor della medeſima tranſazione potea appena il Duca di Bruzzano ſoſtener in ſuo pro l'antichità de' titoli, onori, e

prerogative de' feudi; poichè per la mutazione del Governo, tolto di mezzo l'oſtacolo della contumacia del Marcheſe, conſeguiva egli per virtù della ceſſione del medeſimo, e non più per conceſſione e grazia ſpeciale di S. M. le prerogative, onori ed anzianità iſteſſe.

Ma in riguardo dell'altra parte del contratto, che riguardava i Creditori ſolamente, la quale in tutti i proſpetti conoſceaſi eſeguita *ſub regula juſtitiæ*, non potea far argine al contratto ed all' obbligo *penes acta* firmato dal Duca a pro de' ſoli Creditori, nè la venuta del Marcheſe, nè l'armata Alemana, nè il Decreto dell'abolito Collateral Conſiglio; Imperciocchè ſebbene ſia vero, che tolta la contumacia, cadano gli atti, che ſono un'effetto indiſpenſabile della contumacia iſteſſa, come nel caſo del Marcheſe ſi fu la devoluzione de' feudi; Nondimeno quegli atti poi, che ugualmente e coll' iſteſſa norma caminati ſarebbero, ſe contumace ſtato non foſſe il Poſſeſſore, o chiunque altro ci avea diritto, riſolvere non ſi poſſono, nè debbono, perchè altrimenti ſi offenderebbe la giuſtizia, e quindi quell' Uomo dotto paſsò a diviſare con più eſempj ſeguiti ſotto l'iſteſſo Governo Alemano, e ſpecialmente pe' Feudi del Principe di Macchia, che venduti ugualmente ſi erano dal Fiſco iſteſſo con eſſerſi liberato il prezzo a' Creditori, ed altri in altri tempi, come il Collaterale, e la R.C. e 'l S. C. proceduto aveano coll' iſteſſe regole e ſu' medeſimi principj.

Ma che più? Il S. C. due Decreti uniformi, profferì, anche ſu di queſto aſſunto nel detto anno 1723. Soſtenne con eſſi il contratto, e l' obbligo del Duca di Bruzzano ſtipulato *penes acta* della R. C. e malgrado i nuovi e magni acquiſti di crediti, che allegavanſi per la caſa di Roccella, accrebbe il depoſito ſino a duc. 35. m.

Vi-

Digitized by Google

Viſis nullitatibus fol. 240.

Per S. R. C. proviſum eſt nullitates non obſtare, ac proinde depoſitum liberetur in beneficium Regiæ Curiæ & pro eo Mag. Secretario S. R. C., & viſis Supplicationibus fol. 289. *Proc.* 3. *vol. & fol.* 412. *ejuſdem vol. Illuſtris Dux Bruzzani faciat depoſitum aliorum ducatorum* 10000. *pro nunc ſalva proviſione facienda reſpectu majoris quantitatis in qualibet parte diſcuſſionis infra notandæ, dictumque depoſitum duc.* 25. *m. cum effectu dictus Illuſtris Dux faciat infra ſex menſes ab hodie: quo termino elapſo, & dicto depoſito non facto cum effectu fiat ſequeſtrum ordinatum in decreto S. R. C. lato die* 23. *Iunii* 1741. *fol.* 237. *a t. & ex nunc pro tunc expediantur Proviſiones pro dicto ſequeſtro, & Conſignentur in poſſe Domini Cameræ Commiſſarii. Nec non viſa ſupplicatione fol.* 286. *bene proviſum per S. R. C. die* 5. *Iulii fol.*268. *& propterea procedatur ad diſcuſſionem ordinatam* (della ragione de' Creditori) *in dicto decreto S. C. non ſpedito depoſito vel ſequeſtro modo, & tempore ut ſupra ordinato, hoc ſuum &c.*

Di queſto Decreto il Curatore de' futuri chiamati ne'fedecommeſſi della Caſa di Roccella produſſe il rimedio della reſtituzione *in integrum*, e queſta fu nell'iſteſſo anno ributtata.

Die 2. *Menſis Iunii* 1723. *Neap.* – *F. V. in S.R.C. Per M. U. I. D. D. Ignatium Marannoſa Regium Conſiliarium & Cauſæ Commiſſarium &c.*

Cum interventu Dominum Regium Conſiliarium Solares, Fiorillo Adjunctorum.

Viſis ſupplicatione fol. 518., *& ſupplicatione fol.* 522.

Per S. R. C. proviſum eſt non eſſe deferendum petitæ reſtitutioni in integrum pro parte magnifici Curatoris fol. 418. *hoc ſuum &c.*

A' 23. Novembre dell' istesso anno 1723. si discusse la sola relazione de Creditori *fol.* 588. *& seqq.* di cui pende tuttavia il gravame *fol.*135. *ib.*

Da quel tempo fin' oggi non an punto intralasciato i Creditori d' insistere anno per anno per l' esecuzione de' riferiti Decreti, com' egli è chiaro da' loro ricorsi del 1725. *fol.* 664. *vol.* 4. *S. C.* del 1727. *fol.*679. 683. *&* 685. *ib.* Nel 1731. *fol.* 727. *ib.* Nel 1737. *fol.* 56. *vol.* 5. *S. C.* Nel 1739. *fol.* 59. *&* 60. *ib.* Nel 1745. *fol.* 69. *&* 71. *a t. ib.* Nel 1746. *fol.* 75. *ib.*

E finalmente nel 1748. umiliarono a piè di S. M. C. allora felicissimo nostro Regnante i presenti Creditori le loro suppliche, chiedendo l' esecuzione de' medesimi Decreti *fol.* 83. *& seqq. cit. vol.* 5.

DAlle cose finora riferite, egli è in chiaro lo stato presente della Causa. I Creditori insistono pe'l deposito de'duc. 10. m. annui per vigor così del contratto celebratosi nella R. C. nel 1707. e dell' obbligo *penes acta* formato in essa dal Duca di Bruzzano in adempimento del contratto istesso, che de' riferiti decreti del S. C. profferiti nel 1723., e passati in cosa giudicata.

Il Prencipe di Roccella al contrario rinova anche ora le antiche oppositioni pensate in sostegno della sua Casa da' varj Valentuomini, che dal 1714. fin' ora ne an sostenuta la difesa, malgrado le più sollenni giudicature, colle quali furono esse ributtate: Dice tuttavia, come si è cennato, che il contratto del 1707. e l'obbligo *penes acta*, che firmò in vigor di esso nella R.C. colla venuta del Marchese del Vasto, e col Decreto, che 'l medesimo ottenne dall' abolito Collateral Consiglio caddero da se stessi, e andarono in fumo: Ch' egli

ab-

abbia tanti crediti acquiſtati, che ſoprabbondantemente il valor de' beni della ſua Caſa covrano, ed eſiggano la ritenzione a ſuo pro: che la diſcuſſione della relazione de' Creditori ſieſi già fatta, per cui chiaro ſia il merito degli antichi crediti de' ſuoi Maggiori, e degli altri, che à indi acquiſtati, ed in conſeguenza il volerſi da' Creditori rimaſti o 'l depoſito, od il ſequeſtro in mezzo a ſembianti circoſtanze, altro non ſia, che un doloſo diſegno, poichè chieggono quel depoſito, che dovrebbe in riſpoſta liberarſi all'iſteſſo Signor Prencipe.

In mezzo a queſti vicendevoli aſſunti largamente ventilati nelle dottiſſime Allegazioni pubblicate pe 'l Ceto de' Creditori, e 'l Signor Prencipe; il Moniſtero di S. Domenico, eſpone ſu di ciaſcuno aſſunto del medeſimo Signor Prencipe le ſeguenti breviſſime rifleſſioni alla ſavia cenſura de' Signori Giudicanti.

I. In riguardo della riſoluzione del Contratto del 1707. celebrato nella R. C., e dell' obbligo *penes acta* in adempimento di lui firmato dal Duca di Bruzzano, e ciò per le ragioni, che conſeguì colla tranſazione, che nel 1711. ſtipulò col Marcheſe del Vaſto, replica il Moniſtero e con ragione al Signor Prencipe: *Faſtidit miſeros crambe repetita magiſtros*. Fu promoſſo queſto aſſunto nella citata IV. Nullità nel 1714. Fu egli magiſtralmente difeſo da un' Uomo dottiſſimo come il Conſigliere D. Domenico Bruno, e 'l S. C. co' due uniformi Decreti, che proferì nel 1723. deciſe manifeſtamente il contrario. Senzachè le ragioni recate da*l Fiani* a prò de' Creditori nell'iſteſſo anno 1723. delle quali ò riaſſunto poc' anzi il merito, convincono appuntino la ſtranezza di ſembiante aſſunto. Aſſunto già rancido in queſta Cauſa, e meſſo in bando.

Vo-

Volere adunque in oggi richiamar in pubblico l' affunto medeſimo, che altro è, che un' abuſarſi del tempo e del S. C.?

II. IN riguardo della ritenzione, che promove il Sig. Principe pe' crediti, che oſtenta di aver in ſuo pro; ſi è già a queſto ſuo ſuo affunto ſoddisfatto da creditori. Con pieniſſime Allegazioni ſi è fatto chiaro che i ſuoi crediti, nè per ragion di anteriorità, nè di qualità, nè della loro importanza capaci ſieno di porre a coverto in beneficio di lui tutto quanto egli è il pieno del patrimonio *pag.* E sò, che penna maeſtra abbia alle mani un' opera più diſtinta, e ben penſata, per cui toccherà il Sig. Prencipe con mani, quanto mal ſicuro ſia per lui il fondamento, che ſpera da un gruppo di crediti più ſpecioſi pe' tanti titoli, ne' quali ſono diſtinti, che per la effettiva importanza, e merito loro: che ſtabilito il vero eſſere de' riſpettivi crediti, e l' effettivo merito loro diſtinguendoſi con dar a ciaſcuno il ſito, che gli ſpetta, ne riſulterà ad evidenza, che manchi interamente all' idea del Sig. Principe ogni ſoſtegno.

Ed a vero dire, come può mai il Sig. Prencipe, promovere ritenzione, e crediti a fronte dell' eſpreſſa contraria legge del Contratto del 1707. celebrato nella Regia Camera? egli è veriſſimo, che nella ſua oſferta preteſe il Duca di Bruzzano di ritener il prezzo de' beni del Patrimonio per conto de' ſuoi crediti: ma l' Avvocato Fiſcale nelle ſue poſtille, dettò al Duca iſteſſo una legge tutta contraria, legge, ch' egli accettò liberamente, e ſenza riſerba alcuna: *Venditio ſit abſque deductione ſextæ, et nullo modo intelligatur præjudicatum Creditoribus etiam in eorum hypotbecis niſi ſo-*

ſoluto integro pretio Creditoribus anterioribus, et potioribus reſpective diſcuſſis, et acclaratis PER DECRETA REGIÆ CAMERÆ TRANSACTA IN REM JUDICATAM, NULLA ALITER HABITA RATIONE DE PRÆTENSA RETENTIONE CREDITUUM (del Duca) *NISI PER JUSTAM DECLARATIONEM FACIENDAM PER R. C.*

Pel Sig. Principe ſi penſa, e ſi parla in altro tuono, perchè nelle ſue dottiſſime Allegazioni ſi propone pel contratto celebrato nella Regia Camera il ſolo tenor dell' offerta del Duca di Bruzzano, intralaſciandoſi perpetuamente il tenor delle Poſtille fiſcali. Tanto elleno ſono limpide, e chiare, e sì deciſive contro di lui, che altro ſchermo non conoſce di aver contro di eſſe, che 'l paſsarle in ſilenzio.

Or s'egli è così: ov'è di grazia la ſolenne diſcuſſione della Relazione de' Creditori fiſsata già con Decreti paſsati in coſa giudicata? Abbiamo un Decreto del Conſigliere Marannoſa, con cui nel 1723. ſi diſcuſse appena una ſola rubrica delle cinque, nelle quali è diſtinto il gran volume della Relazione de' Creditori, e quel Decreto è tuttavia ſoſpeſo da' gravami prodottine fin da quel tempo. Chi dunque può quì contendere, che manchi la diſcuſſione, e quella diſcuſſione manchi, che incumber dovea al ſolo Sign. Principe, perchè l'unico mezzo ella era, col quale a tenor della legge ſtabilita nel 1707. e de' detti Decreti del S. C. del 1723. per la ritenzione, che brama, potea ſoltanto venirne legittimamente a capo.

TAnto maggiormente, che in oggi ſiamo in un giudizio il più eſecutivo, e ſpeditiſſimo, com' è l'eſecuzione di un obbligo *penes acta*, e di Decreti paſſati in coſa

cosa giudicata. In queste circostanze le Regie Prammatiche sono notissime, per le quali non si ammette alcuna eccezione, o risposta, che chiegga il menomo esame. Il debitore produr debbe discarichi sì limpidi, quanto egli è spedito ed incapace di sospensione il vigor degli obblighi *penes acta*, e della cosa giudicata. Quindi è, che non esistendo a pro del Signor Principe specificamente la discussione convenuta nel 1707. non può egli allegar alcuna discussione già esistente a suo pro, per ritardar l'esecuzione dell'obbligo *penes acta*, e della cosa giudicata.

Tanto più, che in realtà non vi è alcuna Discussione da proporre. Il Decreto di Discussione, che si allega, non è già, come prescrive la postilla Fiscale: *Decreta transacta in rem judicatam*. Egli è un Decreto *domi*, ed un Decreto, di cui pende tuttavia il gravame, con che a ben discernere, debbe dirsi, che non esiste alcun Decreto di Discussione.

Il voler ora far la discussione, e dimostrazione de' Crediti, che altro sarebbe, che sconvolgere tutta l'economia de' giudizj, e calpestare ad occhi veggenti le più sagrosante disposizioni delle Leggi? Chi ha per se il valor dell'obbligo *penes acta*, il vigor della cosa giudicata, attender non debbe una discussione di Relazione di centinaja di crediti, la quale seguita, che sia, nè tampoco si verificherà, ch' esista la discussione prescritta nelle postille fiscali, poichè non sarà una discussione avvalorata con Decreti passati in cosa giudicata: L'obbligo *penes acta* à pronta, e parata l'esecuzione, ne si ci soddisfa, che adempiendosi specificamente al di lui tenore. Se dunque manca la discussione a norma dell'obbligo, l'obbligo istesso far debbe il suo spedito

dito camino, ed in conſeguenza dal Signor Prencipe adempiere ſi dee il depoſito in eſſo ſtabilito.

§. III.

Della mancanza dell' Inventario nella redità del Conte di Siderno Geronimo juniore: e della nullità dell' Inventario nella Eredità del Principe Fabrizio juniore.

SOno ora a ragionar di un' aſſunto tutto nuovo de' Creditori. Dicono eſſi, che l' unico Inventario, che per la Caſa di Roccella ſi addita, per isfuggir il duro peſo di ſoddisfar i Creditori ſenza attendere le forze ne'riſpettivi Patrimonj, egli è l' Inventario, che 'l Prencipe D.Carlo formò nel 1672. della redità del Padre il Principe Fabrizio juniore: Che il medeſimo Inventario ſia nullo, e ſia tale non già pe 'l ſolo antico difetto da eſſi Creditori oppoſtogli, cioè perchè formato fuor di tempo; ma molto più ſia nullo per un motivo nuovo, e queſto conſiſte nell' additarlo per doloſo, e manchevole di molta roba ereditaria, e che perciò tenuto ſia il Principe D. Carlo ne' beni proprj a' debiti del Padre il Principe Fabrizio juniore.

Dicono dippiù i Creditori, che 'l Conte di Siderno D.Girolamo juniore figliuolo primogenito del detto Principe Fabrizio juniore ſcritto fu Erede dal Principe Girolamo ſeniore ſuo Avo, il quale già erede ſtato era del Principe Fabrizio ſeniore Padre ſuo ſenza Inventario, e che adì il Conte Girolamo l'eredità dell'Avolo ſenza farne Inventario: Del Conte Girolamo iſteſſo premorto già ſenza figli, fu indi erede il detto Principe D.Carlo di lui fratello ſecondogenito e 'l comun Padre il detto Principe Fabri-

zio juniore, ed ugualmente senza Inventario; cosicchè il medesimo Principe D. Carlo in qualità di erede del Conte Girolamo suo fratello senza Inventario, il quale fu erede dell'Avolo il Principe Girolamo seniore, ugualmente stato erede senza Inventario del Principe Fabrizio seniore suo Padre, e Bisavolo rispettivamente, obbligato sia ne' proprj beni a' debiti de' detti Principi Girolamo, e Fabrizio seniori, e che in qualità di erede del Prencipe Fabrizio juniore suo Padre con un Inventario nullo sì pe'l tempo, che per le dolose mancanze di beni, tenuto ugualmente sia a' debiti di lui ne' proprj beni, conforme in più istanze si è da' Creditori *formiter* dimandato *fol.* 227. *ad* 260. *vol.* 4. *S. C.*

I.

Della mancanza dell' Inventario nella eredità del Conte di Siderno Girolamo juniore.

Esporrò quì fil filo tutti i fatti, su'quali i Creditori, e'l Sig. Prencipe vicendevolmente si fondano, i primi per fondar la mancanza nella proposta maniera dell' Inventario in persona del Principe D. Carlo: il secondo per addimostrar l'insussistenza dell' assunto de' primi. Sappiasi perciò, che il Prencipe Fabrizio seniore nel 1607. rifutò limitatamente al figlio suo primogenito D. Girolamo, che diciamo seniore, i feudi di Roccella, Castelvetere, Siderno, Condejanni, e Bianco, e ciò coll'espressa riserba dell'usufrutto in suo beneficio, e di tutti i mobili, ori, ed argenti e della razza delle giumente, ed altresì *exceptis omnibus introitibus burgensaticis per ipsum Principem emptis, seu aliter acquisitis a quibuscum-*

eumque particularibus, & Universitatibus Terrarum, seu locorum prædictorum, quos quidem introitus burgensaticos tantum ipse Princeps sibi expresse reservat fol. 272. *&* 273. *vol.* 4. *S. C.* Nel regal' Assenso poi, che a Marzo del 1613. ottenuto fu su di questa Rifuta, si espresso dippiù, che nell' istesso dì il Principe Fabrizio donato indi avea al figlio istesso il Palaggio a S. Domenico, la razza delle Giumente, e la mettà de' mobili, ed argenti, colla riserba a suo pro di duc. 30. m. per disporre, e di tutti gli altri beni, che spiegati non si erano in dette donazioni *fol.* 277. 278. *sit. B. & a t. ad* 282. *cit.* 4. *vol.*

Non furono dunque le donazioni del Principe Fabrizio seniore universali di tutti i beni presenti, e tantomeno de' beni anche futuri: Nè è vero l'assunto, che con inaspettata franchezza smaltisce il dottissimo Difensore del Sig. Prencipe, che per virtù delle riferite donazioni restò il patrimonio, ed indi la redità del Prencipe Fabrizio seniore nella sola, semplice, certa, e diffinita somma di duc. 30. m.

Restò egli dopo le dette donazioni colla mettà degli argenti, e mobili copiosissimi in una Casa magnatizia, e di antica magnificenza, e grandezza; con tutti i burgensatici e rendite dello Stato, e Feudi della sua Casa.

Il Prencipe Fabrizio seniore nel 1629. passò al numero de' più, con avere istituito suo erede universale l'istesso D. Girolamo suo figlio *fol.* 117. *cit.* 4. *vol.* il quale adì l'eredità del Padre, e se ne spedì il preambolo *fol.* 139. *cit. vol.* 4., nè punto curò di formarne l'Inventario.

IL Principe D. Girolamo ſeniore anzidetto nel 1646. limitatamente anch' egli donò al Principe Fabrizio juniore ſuo figlio primogenito i Feudi di Caſtelvetere, Siderno, e la Baronia di Bianco, e Condejanni, gli donò il prezzo della Grotteria e tutti gli altri ſuoi effetti burgenſatici ſolamente *fol.* 305. *& a t. cit. vol.* 4. ſi riſerbò il donante duc. 4200. durante la ſua vita, e dippiù la rendita de' Fiſcali su l' Univerſità di Gaſparina, e quella delle Caſe ſite in queſta Città nella regione di Nido, e delle altre di Poſilipo *fol.* 309. *a t. & 310. ib.*, e finalmente ſi riſerbò anche in proprietà tutti i ſpecioſi mobili, gli argenti, ori, gemme, e tutto il ſuppellettile ricchiſſimo della ſua Caſa in qualunque luogo ſiſtente, ed ingiunſe al figlio il peſo di ſoddisfar tutti i debiti su beni donatigli *fol.* 306. *a t. ibid.*

Non avea egli il Prencipe Girolamo diſpoſto ancora del Feudo di Roccella, di cui avea godute le rendite: ne diſpoſe a pro del figlio iſteſſo in Decembre del 1651. in cui morì *fol.* . . . .

Facciamo punto quì, e riflettiamo, ſe il patrimonio libero, ed indi la redità di Geronimo ſeniore dir ſi poſſa riſtretta ne' ſemplici ducati 30. m. conforme con molto brio ſi ſpaccia in nome della Caſa di Roccella. Egli avea annui ducati 4200., i fiſcali di Gaſparina, le caſe di Napoli, e di Poſilipo, godut' avea il frutto del feudo di Roccella per ſei anni, ed in fine era ſuo tutto il ricco e ſpecioſo mobile di una caſa sì coſpicua, i di lei ricchiſſimi argenti, ori, e gemme, e 'l ſuppellettile tutto, anco poſto ne' feudi, il valor de' quali beni nè a' Creditori è noto, nè per la mancanza dell'Inventario an ſaputo in qual' angolo farne le ricerche.

Or

Or in tutti i riferiti ſuoi beni, ed in que' dippiù, che potè il Principe D.Geronimo acquiſtar indi colle dette rendite riſerbateſi, o che reſtò in contante, iſtituì nel detto anno 1651. ſuo erede non già il detto Fabrizio juniore ſuo figlio primogenito, ma chiamò ſuo erede il coſtui figlio primogenito, cioè il Conte di Siderno D. Girolamo juniore ſuo Nipote *fol.* 340. *cit. vol.* 4. *S.* C. Il Conte D. Girolamo iſteſſo adì la redità dell' Avolo, e ne ottenne il preambolo dalla G.C. a' 23. Giugno 1653. *fol.* 341. *cit. vol.* 4. e nè tampoco curò egli, o'l Padre di formar l' Inventario della medeſima redità.

Abbiamo dunque il Principe D. Geronimo ſeniore erede ſenza Inventario del Principe Fabrizio ſeniore, ed ora veggiamo il Conte Geronimo juniore ugualmente erede ſenza Inventario dell' iſteſſo Principe D. Girolamo ſeniore, e tuttociò nella certa circoſtanza, che nè l' uno, nè l'altro retaggio dir ſi poſſono conſiſtenti *in re certa*, o in certe e limitate quantità.

Veggaſi ora migliorar tuttavia in ricchezze il giovane Conte D. Geronimo. Egli nel 1659. conſeguì unitamente col detto D.Carlo ſuo fratello, indi Principe di Roccella, il retaggio della Principeſſa D.Agata Branciforte *fol.* 96. *cit. vol.* 4. e coſtei portò immenſe ricchezze nella Caſa di Roccella per lo canale di eſſo D. Girolamo juniore di lei coerede per una metà.

Il Conte D.Geronimo iſteſſo nel 1660.a' 15.di Agoſto abbandonò ſenza Teſtamento i paeſi di quà giù, ſuperſtiti, ed in conſeguenza legitrimi ſuoi Eredi, il fratello ſecondogenito D.Carlo anziderto, e 'l comun Padre, il Principe Fabrizio juniore. Nel 1671. a' 20. Ottobre fra l' anno della morte già ſeguita di eſſo Principe D.Fabrizio juniore, comparve D.Carlo già Prencipe di Roccel-

cella nella G. C., e chiese il preambolo nella redità del detto Conte Girolamo suo fratello, anche *en persona* del detto Prencipe comun Padre *fol. 90. cit. vol. 4. S. C.* Importa quì il saperſi, che 'l Prencipe D. Carlo pensò alla spedizione del preambolo nella redità del Conte Girolamo suo fratello nelle vantaggiose circostanze di dovere riscuotere le porzioni e doti spettanti nella redità paterna, e della comune Madre la Principessa Branciforte alle comuni sorelle D. Margarita, e D. Diana, delle quali stato era rinunciatario l'istesso Conte D. Girolamo *fol. 94. & 95. & seqq.* La Vicaria spedì al Principe D. Carlo il preambolo nella intera redità del fratello D. Girolamo anche *en persona* del comun Padre, nè pensò egli, nè curò mai di farne l'Inventario *fol. 96. a. t. ib.*

Ed ecco come il Principe D. Carlo, che è uno de' nuovi ed importanti assunti de' Creditori, ecco, che com' erede del Conte D. Girolamo suo fratello senza Inventario, e per essere il medesimo stato ugualmente erede senza Inventario dell' Avolo Principe D. Girolamo seniore, erede altresì senza Inventario del Principe Fabrizio seniore, egli è innegabile, che si caricò mercè dell'adizione dell'eredità del fratello stesso Conte Girolamo il peso di soddisfar su' beni propri tutti i debiti dell'Avolo D. Geronimo, e D. Fabrizio seniori.

GItta il dotto Difensore della Casa di Roccella nella più artificiosa, ma palpabile confusione i fatti finora esposti nella sua nobile Scrittura *pag. 113. & seqq.* Non ha egli fra le sue lunghe e serie speculazioni rinvenute risposte, ne' mezzi efficaci da convellere la chiarezza dell' esposto primo assunto de' Creditori per l' Inventario; onde ha pensato di confondere la mancan-

canzà totale in D. Carlo dell' Inventario nella redità del Fratello il Conte Geronimo, in cui confuſi ſono e trasfuſi i retaggi de' Principi Girolamo e Fabrizio Seniori, col ſecondo, ed anche nuovo aſſunto de' Creditori, di cui parlerò nel §. *ſeq.*, cioè delle mancanze de' beni nell' Inventario, che fece il Prencipe D. Carlo della redità del Padre il Principe Fabrizio il giovine, e ſcambiando le veci or dell' uno, or dell' altro aſſunto, altro non ſi rimarca in tutte le ſue rifleſſioni meritevole di ponderatezza, che 'l ſoſtener per ſuperfluî, nè punto neceſſarj l' Inventarj delle redità de' Prencipi Girolamo, e Fabrizio Seniori, e ciò fu 'l motivo di conſiſtere eſſe in ſomme certe e limitate.

MA con buona pace del dotto Avverſario il ſuo aſſunto vien diſtrutto dalle iſteſſe donazioni, ſu le quali ſi fonda.

Pe 'l Prencipe D. Fabrizio Seniore eſpoſi, che le ſue donazioni furono di certi, e limitati beni, e che tai beni punto non eran tutti i beni del Donante: diſſi, ch' egli ſi riſerbò l' uſufrutto di tutto, e tutti i burgenſatici, la metà de' mobili, argenti, ed ori, e tutti gli altri beni non iſpiegati nelle rifute, ed in fine i ducati 30. mila. Una Redità compoſta di ſembianti beni, Redità di chi potea far nuovi acquiſti, o per induſtria, o per colpo di ſorte, o coll' economia ſu' frutti a ſe riſerbati, come di grazia può dirſi, che conſiſtea *in certa re*? Chi ſa quali, e quanti furono i mobili, gli argenti, e gli ori di un Magnate de' primi del Regno, ed in una delle più magnifiche ed antiche Caſe del Regno iſteſſo? Chi ci aſſicura de' contanti, che reſtò?

Ugua-

Ugualmente dico della Redità del Prencipe D. Girolamo Seniore, il quale conforme si è detto, formò donazioni di beni limitati, e non già universali, e tantomeno de' beni futuri: La riserba poi, che spiegò in suo pro, non fu già ne' soli ducati 30. mila, che per la Casa di Roccella si propone con istraordinaria franchezza; ma compresse ann. ducati 4200, la rendita delle case di Napoli, e di Posilipo, i Fiscali di Gasparina, i frutti del feudo di Roccella per sei anni, e tutto il ricchissimo mobile, ori, argenti, e gioje, e 'l suppellettile di tutti i palaggi de' Feudi: Potea egli 'l Donante ugualmente far' acquisti, che tutti apparteneano all' erede, e non già al Donatario.

Or ciò posto, che si dirà del brio, e meravigliosa disinvoltura, con cui la ragion dell' Inventarj si sprezza, e se ne parla nella guisa istessa, che se si trattasse di una qualche clausula salutare dipendente dallo stile di un Notajo?

SOno assai chiari e brillanti i stabilimenti del Diritto, che l' erede in adir la redità, quasi *contrabit* co' Creditori, ed interessati su di essa, e trascina su di se, e i beni suoi l' obbligo e la necessità di soddisfarli appuntino, qualunque mai sia il valor della Redità. Un sì trito, e certissimo quasi contratto canonizzato in mille leggi, non dipende, che dal puro fatto dell' adizione, per vigor della quale l' erede resta inevitabilmente obbligato ne' suoi beni, e nella sua persona a' Creditori Ereditarj. Per ovviar ad un sì pernicioso effetto dell'adizione, il Diritto civile pensò in prima di dar' agio agli Eredi da bilanciar le forze, e i pesi della Redità, per quindi deliberare di adirla, o nò. Indi Giustiniano inventò un mezzo più sicuro, e questo si fu la fattura nelle forme da lui prescritte

di

di un Inventario di tutta la roba del defunto, il che eſeguendo l' erede, decretò per lui una piena ſicurezza di non eſſere tenuto oltre alle forze della Redità *l. fin. C. de Jure delib.*

Sono queſte, e chi no 'l sà? le maſſime elementari del Diritto, per le quali egli è ugualmente certo, che la fattura dell' Inventario un beneficio ſia, ed un privilegio, che non ſi conſiegue, ſe non s' implori, ſe non ſi voglia; poichè egli dipende dal fatto volontario dell' erede, il quale ſe mai 'l traſcura, dimoſtra ſenza equivoco, ch' egli punto non voglia ſeparar la ſua perſona dalla Redità, e 'l traſcurarlo in fine fa sì, che in adir la redità, egli ſtipoli un' obbligo di pagar del ſuo i Creditori ereditarj.

Io non niego quì, che nel Foro ſi è introdotta la maſſima, che poſſa *per æquipollens* ſupplirſi la fattura dell' Inventario. Fra' modi equipollenti ſi novera anche la certezza dell'importo della redità, come ſoſtiene l'Avverſario; ma chi può negarmi, che per dar luogo a ſembiant' equipollenza, egli ſia d'uopo, che la certezza del valore della redità ſia vera, effettiva, e totale, e che non laſci alcun ſoſpetto, non che un' adito manifeſto all'eſſere circonvenuti, e pregiudicati i Creditori? Sarebbe il caſo: ſe il Principe D. Fabrizio e 'l Principe D. Girolamo ſpiegate aveſſero riſpettivamente donazioni univerſali de' preſenti, e de' futuri beni colla limitata riſerba de' ducati 30. mila, o più, o meno per cadauno: chi potrebbe quì aver coraggio di allegar neceſſità d' Inventario? Tutto l' aſſe ereditario non conſiſterebbe più che nella vera e certa ſomma di ducati 30. mila: Quì avriamo una ſomma certa, la quale renderebbe i Creditori ſicuriſſimi del vero, e ſincero ſtato della Redità.

Ma se le donazioni e Rifute sieno di beni limitati e presenti, se oltre ad una certa somma riserbata a disporre, vegganſi dippiù riserbati a' donanti mobili ricchissimi, tapezzerie, argenti, ori, e gioje di una delle prime Case del Regno: se i Donanti non erano vietati di far nuovi acquisti, e di cumular contanti su le rendite copiosissime riserbatesi; come, *dominè*, può dirsi, che le loro Redità indi certe furono, e su di beni limitati, e certi? Le redità medesime erano un ricco patrimonio, per cui, se l'erede trascurò di valersi del beneficio dell' Inventario; come può sostenersi, che in adirla non restò per effetto dell'adizione, in cui *quasi contrahitur*, obbligato a' Creditori ereditarj?

Che sanno in oggi, o come saper possono i Creditori, quali e quanti furono i detti mobili, gli argenti, gli ori, le gioje, le suppellettili di una delle più magnifiche Case del Regno? Staranno essi al detto di un'erede, che adì quell' eredità senza Inventario? Ed ove di grazia, ed in quai Alcorani leggonsi massime più inique, e rovinose, e a' Cittadini, ed alla società, che non ha più sicuro sostegno, che 'l regolar la buona fede, e 'l valor de' contratti secondo i dettami delle leggi?

Fab. in Cod. lib. 6. tit. 11. *def.* 25. *Inventarium præsertim solemne, cujus beneficio velit hæres privilegium habere, ne teneatur ultra vires hæreditarias, non aliter valere potest, quam si* (notisi) *bonorum omnium mobilium, & immobilium, quæ in hæreditate sunt, descriptionem contineat, eamque clarè, & distinctè definitam per pondus, numerum, & mensuram, qualitatem, & quantitatem rerum hæreditarium, ne fraus ulla fieri pollit. Ita Senatus in eadem Causa.*

Per

Per la Cauſa della odierna Marcheſa della Valle con Simone Mazzocchi, il S. C. nella Ruota del Signor Marcheſe Caſtagnola nel 1745. coll' intervento de' primi lumi del Foro, a relazione della G. C. dichiarò nullo l'Inventario, che la medeſima formato avea della Redità del Marcheſe ſuo Padre in viſta della ſemplice mancanza in eſſa di pochi argenti, come ſi dirà da quì a poco. E quì, che abbiamo tutto il Vaſellame di una Caſa delle più magnifiche e coſpicue, tutte le gioje, i Contanti &c. reſtaremo indifferenti ſu la rovina, chè ne ſiegue di tanti Creditori, da' quali ſi diede il proprio ſangue alla Caſa di Roccella su la buona fede, e ſenza ſaper il ripiego di tante donazioni? Faremo dunque il regalo del beneficio dell' Inventario a chi no 'l fece, nè vollè mai farlo?

La maſſima, che ſoſtiene per la redità certa la ſuperfluità dell'Inventario, ella è una maſſima equitativa, cioè che rilaſcia, per non dir, che viola il vigor della Legge. Or' interrogo Io quì i Soſtenitori di cotal maſſima, come in oggi i poveri Creditori, che per la mancanza dell' Inventario ſono nella totale oſcurità di tutta la redità de' detti Principi loro riſpettivi Debitori, come, e con quai lumi ſi accerteranno di tutto il pieno de' beni da' medeſimi rimaſti, o ſi voglia in mobili, e in argenti, o in contanti &c. Chi non vede quì, che caminando da rilaſciamento in rilaſciamento nella Legal Diſciplina, ſi renderà la religione dell' Inventario una mera formalità, e ſi laſcerà libero il campo agli Eredi di pregiudicare i creditori.

Nel ſeguente §. dimoſtrerò con più deciſioni, che per la ſemplice mancanza di un picciolo ſtabile, che non

può trafugarsi, di un tenue Credito, e di pochi argenti scoverti nell' Inventarj; privati si sono gli eredi del beneficio dell' Inventario istesso. Or come il darà il S. C. ad un Erede, che trascurò di farlo di Redità piena di argenti, mobili, gioje, Contanti &c. e di Redità, *domine*, il valor delle quali è indubitatamente in oggi sconosciuto?

I I.

Che l' Inventario, formò il Principe D. Carlo della Redità del Principe Fabrizio il giovine suo Padre sia nullo, perchè fatto fuor di tempo, e perchè mancante di molti beni.

L' Inventario, che formò il Principe D. Carlo della Redità del Padre è nullo, perchè si adempì fuor di tempo.

Il Principe Fabrizio il giovine morì a' 24. Marzo 1671. *fol.* 229. *Vol.* 1. *script.* e l' Inventario si formò dal Principe D. Carlo di lui figlio ed erede a' 5. Gennajo seguente, ed in conseguenza da circa nove mesi dopo, e non già fra tre mesi diffiniti dalla *l. fin.* C. *de jur. delib. fol.* 132. *ib.*

Or fra questo mentre il Principe D. Carlo adì di fatto la redità del Padre, perchè si mischiò in essa, e *gessit se pro hærede*, amministrò i beni, esiggè, e pagò in qualità di Erede di lui, ed infiniti atti costantemente celebrò, che *citra nomen & jus hæredis* far non potea. Si enucleano distintamente sembianti atti disimpegnati individualmente in qualità di erede dal Prencipe D. Carlo nell' *alleg. pe' Creditori pag.* 134.

dal

dal num. 374. *& ſeqq.* Se dunque differì la fattura dell' Inventario il Principe D. Carlo oltre a' tre meſi dal dì della morte del Padre, dal quale ſi miſchiò, e ne adì di fatto la redità ; l' Inventario, che indi ne fece, giovar non gli può, e ſarà di niun vigore.

Ripigliaſi quì pe 'l Signor Prencipe di Roccella, che i tre meſi da Giuſtiniano ſtabiliti per la fattura dell' Inventario, noverar ſi debbono dal dì della ſpedizione del preambolo, ma non già della morte dell' ultimo poſſeſſore, e che in fatti veggaſi l' Inventario, di cui ſi parla, adempito fra tre meſi, che dalla ſpedizione del preambolo riportato nella G. C. dal Principe D. Carlo, decorſero. Queſta riſpoſta fu largamente dilucidata per Diritto a prò della Caſa di Roccella dal Conſiglier Bruno nelle ſue dottiſſime Allegazioni nel 1723. Si riſpoſe con maggior fondamento in quel tempo da' Creditori, che militar potea ſembiante maſſima nel caſo, in cui non appariſſe, che prima della ſpedizione del Preambolo miſchiato, ed impoſſeſſato ſi foſſe l'erede nella redità, perchè miſchiandoſici egli dal dì della morte del Poſſeſſore, ne riſultava, che la redità da quel punto ſi avea per adita, ed in conſeguenza dal punto iſteſſo decorrer dovea il termine prefiſſo alla fattura dell' Inventario.

Riſpoſta ella ſi era queſta pur troppo ferma, e ſtabile nel Diritto, come or ora dimoſtrerò ; ma il male ſi fu, che in fatti non additarono in quel tempo i Creditori le ſicure pruove degli atti coſtanti, ed innumerabili, per gli quali ſi moſtra in oggi, che in realtà il Principe D. Carlo *immiſcuit ſe* nella paterna Redità dal dì della morte di lui. Nelle citate iſtanze prodotte da' Creditori nel 1731. *cit. fol.* 227. *ad* 260. *vol.* 4. *S. C.* per la prima volta ſi chiarì un punto

sì rilevante di fatto, ed in oggi viene a

Or ciò posto, egli è da riflettersi, che l' adi
Redità in virtù delle chiare e costanti disp
Diritto civile non si verifica già nel solo
di lei accettazione, e dimanda, che se ne
nanzi al Giudice. Egli è questo uno de'
mezzi da poter adire le Redità, ma non
Ed intralasciando tuttociò, che l' antico
Romani su di tal materia introdusse, l' odi
to nelle varie sue Leggi dispone siccom
guenti parole dottamente n' espresse il vigo
portanza *Ant. Perez. ad tit. Cod. de Jur*
19. & 20. *Adire dicitur hæreditatem qui d*
bis, nutu, aut simili aliquo judicio se velle
dem, §. *item extraneus Inst. de hæred. q*
fiebat antiquitus apud Magistratum Ulp. in
Quo fit ut aditio hæreditatis inter actus leg
meretur, *l.* 17. *de Reg. Jur. Verum solemnit*
tas extra usum abiit l. 17. *h. tit. Gerere*
hærede dicitur qui re ipsa, & facto aliquo e
mentem suscipiendæ hæreditatis ostendit, nimi
do, quod nemo, aut vix quisquam alius fa
hæres l. 20. *ff. de acquir. hæred. Veluti* (noti
ditoribus hæreditariis solvat l. 2. *h. t.*

Itaque aditio, & pro hærede gestio sunt quide
sæ; verum effectus ejusdem l. 24. §. 7. *de ac*
cum nihil interfit aperte voluntatem suam q
aut rebus ipsis, aut factis; hoc enim facto
& hæreditatem transmittit ad hæredes, nec
ria apprehensio rerum hæreditariarum cum a
deuntis constet l. 14. *h. t.*

Ed in fatti l' Imperator Giustiniano nella
Costituzione per l' Inventario alle finora

Digitized by Google

gole coſtantiſſime del Diritto riportandoſi, in preſcrivere il termine de' tre meſi per la fattura dell' Inventario, con eſpreſſa e ponderata preciſione addita per principio del periodo de' tre meſi iſteſſi o l' adizione, o la immiſſione nella redità, e quindi proſcrive, che decorſo un tal termine dal dì o dell' adizione, o della immiſſione ſenza di eſſerſi fatto l' Inventario, l' Erede ſi abbia per tale, e che tenuto eſſer debba direttamente a' peſi e guaj ereditarj.

L. fin. §. ſin vero. C. de Jure delib. Sin vero poſtquam ADJERINT, vel ſeſe IMMISCUERINT præſentes, vel abſentes, Inventarium facere diſtulerint, & datum jam a nobis tempus ad Inventarii confectionem effluxerit; tunc EX EO IPSO, quod Inventarium ſecundum formam præſentis Conſtitutionis non fecerint, et hæredes eſſe omnimodo intelligantur, et debitis hæreditariis inſolidam teneantur, nec Legis noſtræ beneficium perfruantur.

Or quanto più militerà una per altra sì manifeſta regola del Diritto nel caſo noſtro, in cui oltre a tanti, sì coſtanti, e individuali atti in qualità di Erede, che per nove meſi celebrò il Principe D. Carlo, ſi accoppia in Lui la prerogativa di figlio vuol dire, di Erede naturale del Padre: *Qui ſunt in poteſtate, ſtatim ſunt hæredes, ſive ex teſtamento, nec quod abſtinere poſſunt, quicquam facit l. 1. §. prætermittere, verſ. qui ſunt, ff. ſi quis omiſſa Cauſ. teſtam. De Marin. reſol. 335. n. 7. et ſeq. lib. 1.* d' onde è ſurto l' adagio nel foro: *Filius ergo hæres.* E concorrea finalmente ne' beni Ereditarj la qualità de' feudi, la ragion de' quali poſſa nell' immediato ſucceſſore *veluti ſagitta?*

Nè poi a troppo ſcrupoloſo penſare, rifonder debbeſi

la

la nullità, che ſi ſoſtiene dell' Inventarj pe'l laſſo de' fatali; Imperciocchè in prima la Legge, che l'ha introdotti, ha ſtabilito eſpreſſamente così in quelle notevoli parole: *Eo ipſo hæredes omnimodò eſſe intelligantur &c.* Per ſecondo un ſembiante ſtabilimento è pieno di ragionevolezza: Come altrimenti in ſicuro ſarebbero gl' Intereſſati del vero ſtato della Redità, e che nè frode, nè occultamenti machinati, od eſeguiti ſi ſieno a danni loro, ſe ſi permetta agli eredi di framiſchiarſi ne' beni ereditarj, di goderli, e conſumarli a loro bell' agio, e quindi allorchè gli ſia in grado di formarne l' Inventario, o pure (per parlar del caſo noſtro) di ſpedirſi *quandocumque* il preambolo per far l' Inventario quando loro torni in acconcio? Chi ſa in oggi a capo di un ſecolo il vero ed effettivo ſtato della Redità, di cui trattiamo? Se l' Inventario formato ſe ne foſſe appuntino a norma della Legge, l' atto in ſe ſteſſo legittimo darebbe all' animo di ciaſcuno quella tranquillità, che fa la felicità de' Cittadini.

In fatti dal *1694.* ſino al *1722.* fra 'l qual tempo ſi è in queſta Cauſa parlato dell' Inventario del Principe D. Carlo, ſe n' è diſputato, e conteſo, chi è, che ſeppe mai notar in eſſo alcuna mancanza di beni? No 'l ſeppe alcuno, nè dopo tanti luſtri agevole egli era il ſaperlo, perchè di ſembianti documenti non accade contendere, che di rado, o mai alloſtante; ma ſpeſſe fiate, com' è il caſo noſtro, ſi contende di eſſi a capo di più luſtri, e talora di ſecoli.

E pure il medeſimo Inventario ſi è indi ſcoverto con molte mancanze di beni, che da quì a poco eſporrò. Tanto egli è veriſſimo, che 'l rilaſciamento della diſciplina, l' indulgenza con cui allo ſpeſſo ſi violano

piut-

piuttosto le leggi, che se ne mitiga il rigore, mili tar non possono senza ingiuria del terzo, e 'l più pernicioso calpestamento della giustizia.

II. L' Inventario istesso è nullo, perchè mancante d beni.

Questo assunto de' Creditori è tutto nuovo, nè, come dicemmo, si è egli proposto nel S. C., prima del 1731. ed in conseguenza egli è un' assunto, nè discusso sinora, nè deciso mai.

Esporrò quì ora i beni, che mancano nel conteso Inventario, de' quali anco si parla nella *cit. Alleg. pe' Creditori pag.* 135. *et seqq.*

1. Annui duc. 151. di adoa su l' Universitù del Pizzo, di cui già il Principe D. Carlo ottenut' avea l' intestazione a suo prò nel tempo, che fece l'Inventario, *fol.* 901. *vol.* 4. *S. C.*

2. Le porzioni de' suoi beni della Principessa Borghese madre del Principe Fabrizio il giovine spettanti al medesimo così *ex propria persona*, che in qualità di rinunziatario de' suoi secondogeniti D. Giacomo e'l Cardinale D. Carlo *fol.* 168. *vol.* 1. *script.*

3. Le porzioni per gli stessi titoli spettanti ad esso Principe Fabrizio su' beni pervenuti alla Principessa Borghese sua Madre per la morte de' Fratelli di lei, che l' istesso Principe D. Carlo vendè indi per ducati 66000. da lui medesimo esatti, *fol.* 81. *vol.* 2. *Script.*

4. La mettà de' beni del detto Conte di Siderno D. Girolamo juniore fratello primogenito, che fu del Principe D. Carlo, del quale per essere premorto al comun Padre il Principe Fabrizio anzidetto, furono eredi *ab intestato* l' istesso Principe comun Padre, e 'l

Principe D. Carlo, ſecondo ſi è già detto di ſopra.

I beni ereditarj del Conte Girolamo conſiſterono nella mettà de' beni dotali della Principeſſa Branciforte importanti ducati 70. mila, che indi riſcoſſe l' iſteſſo Principe D. Carlo, *fol.* 33. *at. lit.* 4. *vol.* 2. *S. C.* Vi furono dippiù le ragioni rinunciate al detto Conte Girolamo dalle ſorelle di lui D. Margarita, e D. Diana, *fol.* 94. *&* 95. *vol.* 4. *S. C.* Queſte rinunzie portarono il lucro dell' ingente ſomma di dugento novemila e diece ducati, e per eſſi an. ducati 10450. ſecondo l' iſteſſo Principe D. Carlo dichiarò nel ſuo Teſtamento, *fol.* 138. *lit. B. & at. cit. vol.* 2. *S. C.* Ugualmente di queſta ſomma sì ingente appartenne la mettà al Principe Fabrizio come erede per una mettà del cennato Conte Girolamo ſuo figlio.

Beni sì conſiderevoli, egli è da riflettersi, che noti erano al Principe D. Carlo, e di eſſi ricavato già avea il profitto mercè dell' inteſtazioni, e i contratti riſpettivamente ſtipulati innanzi di formar, ed indi di avvalerſi del conteſo Inventario, e di produrlo nel S. C. Coſichè egli è indubitato per fatto, che s' inteſtò gli detti fiſcali del Pizzo, adì l' eredità del Fratello il Conte Girolamo già detto, eſiggè i prodotti delle rinunzie delle comuni ſorelle ſpiegate a pro del medeſimo, adì l' eredità della Branciforte, riſcoſſe le doti, ed eſtradoti della Borgheſe, e tutto innanzi di eſibir l' Inventario medeſimo nel S. C.

Vi è anzi dippiù. L' inteſtazione de' fiſcali del Pizzo, ſeguì prima della fattura dell' Inventario. Il preambolo nella intiera Eredità del Conte Girolamo, colla ſpiegà di una mettà in ſuo nome, e l'altra *ex perſona* del Principe Fabrizio iſteſſo comun Padre, ſi chieſe altresì dal Principe D. Carlo, ed ottenne nella G. C.

due meſi prima della fattura dell' Inventario iſteſſo; Impercioche l' Inventario fu formato in Gennajo 1672. e 'l ſudetto preambolo ſi vede ſpedito a' 20. Novembre del precedente anno 1671. *cit. fol. 90. vol. 4. S. C.*

Ugualmente il preambolo nella Redità della Branciforte ſpedito ſi era fin dal 1659. *fol. 96. vol. 4. S. C.*

DA queſte premeſſe non ſolo ſi giuſtifica, che l'Inventario, che ſi allega, mancante ſia di tanti e sì rilevanti effetti, ma che ſembianti mancanze ſienſi commeſſe ad occhi veggenti, e perciò dir ſi debbono col linguaggio delle Leggi, mancanze doloſe.

Riguardano i Dottori concordemente il dolo nell' inventario, ſemprechè veggaſi, che ſcientemente, e non per puro abbaglio ſienſi in eſſo commeſſe le omiſſioni. *Theſaur. qu.* 10. *lib.* 1. *Hodiern. ad Sund. dec.* 222. *Gratian. diſcept. for. lib.* 1. *cap.* 34., *& lib.* 3. *cap.* 532. *Cavall. com. quæſt.* 731. *Grivell. dec. dolan.* 143. *Honded. conſ.* 34. *&* 35. *lib.* 1., ed altri infiniti, che rapporta *Capyc. Latr. deciſ.* 129. *n.* 9. Queſta maſſima ha per ſuo ſoſtegno una manifeſtiſſima ragione, o ſi riguardi la natura del dolo ſpiegata da *Labeone* nella *l.* 1. §. *dolum ff. de dolo*, o ſi riguardi l'inſegnamento di *Ulpiano* nella *l. ſi ſervum ff. de acqu. hæred.* Labeone diffiniſce il dolo *calliditatem*, *fallaciam*, *machinationem*, *ad circumveniendum*, *fallendum*, *decipiendum alterum adhibitam*: Or quante volte l'erede ha notizia del corpo ereditario, e con tutto ciò tralaſcia di deſcriverlo nell' inventario, e quindi dell'Inventario iſteſſo ſi avvale per eſcludere i Creditori, chi può negare, che commetta egli ciò che Labeone chiama *calliditatem*, la quale conſiſte appunto nel naſcondere il vero *Gloſ. ibid.* per

approfittarsene a danni di colui, al quale oppone l'inventario manchevole.

L' insegnamento di *Ulpiano* nella *d. l. si servum* egli è decisivo della presente disputa. In tempo del Giureconsulto godeano gli eredi il diritto di deliberare su l'accettazione della redità deferitagli. Or se pendente il termine della deliberazione occultava l'erede un corpo ereditario, determinò *Ulpiano*, che 'l beneficio di deliberare e' perdesse. *Si quis suus se dicit retinere hæreditatem nolle; aliud autem ex hæreditate amoverit abstinendi beneficium non habebit*: Passa Ulpiano a spiegar come si debba intendere quella parola *amoverit*, e soggiunge: *amovere non videtur, qui non callido animo, nec maligno rem reposuit, ne is quidem, qui in re erravit, dum putat non esse hæreditariam. Si igitur non animo amovendi, nec ut hæreditati damnum det, rem abstulit, sed dum putat non esse hæreditariam, dicendum est eum amovisse non videri*. Quindi egli è chiaro, che acciò si escluda dall' erede la frode, egli è d' uopo, che nell' occupar i beni non si scorga in lui il disegno di render minore la eredità, perchè sia nella credenza, che il corpo occupato non sia ereditario *non animo amovendi, nec ut hæreditati damnum det, sed dum putat non esse hæreditarium*. Ma se per l'opposto sa egli benissimo, che il corpo è ereditario, e nondimeno l'occupa, e vuol poi dimostrare, che la eredità non basta a sodisfar i legatarj, e creditori, egli è chiaro, egli è indubitato il suo dolo, perchè usa così *calliditatem, fallaciam ad fallendam, & decipiendam* i Creditori e Legatarj.

Or se le omissioni nell' inventario, di cui si tratta sono elleno sicurissime: Se perchè fatte scientemente sono esse dolose, egli è costantissimo fra' DD., che giovar non si potea il Principe D.Carlo del Beneficio dell'In-

ventario iſteſſo *Bart. in l. Paulus ff. ad l. falc. n. unic.* dove rapporta così aver egli determinato in un caſo propoſtoli. *Jacob. de Belviſ. ibid. Angel. ibid. Herculan. ibid. Dyn. ibid. & in l. reſcriptum ff. de his, quibus ut indignis, & ibi Ray. Bald. in l. ult. §. cum igitur C. de jur. delib. n. 8., & conſ. 179. Gloſ. §. ſancimus, auth. de hæred. e falc. verb. non forte. Roman. in l. ſi prior ff. de nov. op. nunc. Monteſperell. auth. ſed cum teſtatur C. ad l. falc. Mantua cap. 1. num. 89. extra de conſtit. Guid. Pap. de invent. n. 5., & conſ. 42. n. 4. Phanuc. de invent. 3. par. n. 53. Monticul. de invent. par. 17. num. 17. Craſ. §. invent. quæſt. 12. Cancer. reſol. par. 3. cap. 2. tit. de invent. Maſuer. in prax. tit. de ſucceſ. nu. 49. Caſſan. ad conſtit. Burg. rubr. 4. §. 1. gloſ. 1. n. 7. Angel de Gabellion. de teſtam. gloſ. 112. nu. 18. Cæval. opin. 731. Facbin. controv. lib. 4. cap. 37. Abb. conſ. 73. num. 8. lib. 2. & 72. lib. 4. Rininald. ſen. conſ. 466. num. 5. lib. 3. Riminald. jun. conſ. 417. n. 124. lib. 4. Erot. conſ. 201. n. 23. lib. 2. Alciat. conſ. 65. n. 4. lib. 6. Natta conſ. 574. n. 16. Cephal. conſ. 314. n. 24. lib. 3., et 506. n. 14. lib. 4. Alban. conſ. 2. n. 16. et 19. Cravett. conſ. 348. n. 46. Socin. jun. conſ. 108. n. 43. lib. 2. Turret. conſ. 47. vol. 1. Grat. conſ. 25. n. 2. Bertazzol. conſ. civil. 107. nu. 41. Flamin. Rub. conſ. 38. n. 54. Giovagn. conſ. 11. n. 4. Antonin. Maceraten. reſol. 8. lib. 2. Fab. Ann. conſ. 96. lib. 2. Staib. obſerv. ad conſ. 95. cent. 1.*

Non niego, che da alcuni Autori ſi ſoſtenga, che ove nell'inventario ſcorgeſi alcuna omiſſione, non perda affatto l'erede il benefizio della legge, ma che tenuto egli ſia di pagar il doppio del corpo omeſſo, e ciò per la lettera del §. *lirentiam d. l. fin.*, nel quale ſembiante pena leggeſi ſtabilita. Ma il ſolto ſtuolo de' citati

DD. ſaggiamente diſtingue il caſo, in cui nella omiſſione intervenga anche il dolo, e l'altro in cui non ſi avviſi l'erede con dolo. Nel primo caſo i DD. vogliono che debba l'erede eſſer punito colla privazione totale del benefizio, e rimanga tenuto *inſolidum* a'creditori, e legatarj, e nel ſecondo militi la pena del doppio. Così *Bald.loc.cit. Quæro: requiritur in inventario, quod apponantur res mobiles, & immobiles, & jura, pone ergo quod hæres aliqua omiſit ponere in inventario, nunquid per hoc carebit toto beneficio inventarii? Tu dic quod aut omiſit bona fide, et tunc inventarium non videtur legitime factum quod bona fide ſit, aut doloſe occultavit, et tunc nihil valet inventarium, quia propter maleficium perditur beneficium.*

La ragione della recata diſtinzione naſce dalla coſa iſteſſa; Il §. *licentiam* non ragiona, nè può comprendere il caſo del dolo; Imperciocchè altrimenti ſi renderebbe colla ſemplice pena del doppio defraudato il fine della legge, che vuole in ſalvo l'intereſſe de' Creditori. Un'erede occulterà diece corpi, de' quali non ſi ſcovrirà ſe non ſe un ſolo. Or che pena corriſpondente ſarà mai a ſembiante callidità, l'aſtrignere l'erede al doppio di quel corpo, che ſieſi ſcoverto, ſe gode intanto il premio della callidità ſua in otto altri, che talora eſſer poſſono, e ciaſcun di loro eccedente il valor degli altri due? Con ragion veduta dunque i DD. vogliono, che queſto ſia un caſo omeſſo dalla Legge, e che debba regolarſi colla pena corriſpondente al dolo, cioè della nullità dell'atto, o ſia dell'Inventario.

Riflettono dippiù i citati DD., che qualora dir ſi poteſſe, che 'l *cit.* §. *licentiam* anche il caſo della doloſa omiſſione comprenda; in tal caſo debba eſtimarſi corretto dal Gius noviſſimo, e propriamente dal §. *fan-*

ci-

cimus aut. de hæred., et falc. Sancimus igitur hæredes ſi voluerint hac utilitate potiri, puram ſervare legis poteſtatem, et non per ea quæ forte ſubripiunt, aut malignantur introducere pertenient falcidiam, cum utique ſi nihil malignati eſſent, nihil forte competeret. E ſebbene ſembri, che in queſto teſto parliſi di falcidia, nondimeno riguarda anche ſenza dubbio il benefizio della *l. fin. C. de jur. delib.*, sì perchè poco più appreſſo ſi fa in eſſo menzione di quella *L.*, sì perchè l' Imperadore ragiona in detto teſto degli eredi, che uſano tal malizia, come di perſone, che in pena di quella vengono a patir danno, il che non potrebbe avvenire colla perdita della ſola falcidia', che ſarebbe perdita unicamente di lucro, ma ſibene colla perdita del benefizio della detta *l. fin.* ſenza di cui rimangono tenuti *inſolidum*. *Et hoc dicimus non noſtram minuentes legem, quam poſuimus, ut nihil de proprio damnificentur hæredes creditoribus: ſed dabit ei pœnam exactio ſuæ malignitatis cur tranſcenderit leges, ex quibus caute omnia agens, nihil poterat damnificari, ſed ex diverſo etiam falcidia l. lucrari.*

Spiega *Theſaur. qu.* 1. *lib.* 1. *num.* 27. nobilmente il detto §. *ſancimus* nella maniera ſeguente: *Licet aliqui ex ſupra citatis Doctoribus videantur loqui poſt Bart. in amiſſione falcidiæ, & trebellianicæ, tamen idem ſentiunt in caſu iſto, in quo exemplum ponit Bart. ſuæ quæſtionis; & major pars Doctorum loquitur in terminis quæſt. noſtræ: ex quibus ſi dinumeremus Doctorum auctoritates, non eſt dubium quin hæc ſit receptior, & magis comm. opinio, quicquid aliqui ex recentioribus voluerint non bene in fonte ſcripta Doctorum videntes, & propterea ab iſta opinione in judicando, & conſulendo recedendum non eſſet, cum Doctores majoris habeat pon-*

de-

deris, & præsertim duo jurisprudentiæ lumina Bart., et Bald., et inspecto jure novissimo auth. in d. §. sancimus hæc sententia legis authoritate non destituitur, ibi enim Justinianus considerationem habuit ad illam constit. l. fin. C. de jur. delib. et tamen addit privationem beneficii; e soggiunge al *num.* 28. *Neque obstare videtur tex. in d. §. licentiam, quia iste tex. vel est correctus jure novissimo auth., vel non procedit quando scienter, & dolose, & malignando ut dicit tex. in dicto §. sancimus hæres res hæreditarias subrepere aut celare cupit, quo in casu non loquitur tex. ibi sed quando per omissionem ignoranter peccatur.*

Quindi è, che le migliori giudicature de' Tribunali son seguite conformi alla sentenza, che toglie affatto il benefizio della *l.* all'erede, che nell'inventario commette malizioſe omissioni. *Et propterea* siegue l'istesso *Thesaur. Senatus licet aliquando priorem opinionem secutus fuisset tamen re bene discussa in causa Confalonerii de S. Agata & Alvarez hanc secundam opinionem amplectens censuit, et declaravit inventarium nullum ex eo quod hæres omisisset describere decem jugera terræ, quæ erant in hæreditate.* Altra consimile *dec.* si osserva presso *Fabr.* nel suo *C. lib. 6. tit.* 11. *def.* 25. Ed è da notarsi, che siccome sostenuto egli avea il contrario nel *lib.* 4. *de err. pragm. decad.* 11. *err. 6.* nondimeno nel giudicare poi si attenne a questa sentenza come più sicura: altre decisioni consimili si osservano in *Graziano tom.* 3. *disc. for. cap.* 532., *Fontanell. de pact. nuptial. claus.* 7. *glos.* 5. *par.* 2. *Grivell. dec. Dolan.* 143. *Gamm. decis. Lusitan.* 122. *et* 146., ed altrove *passim.*

Ma senza affaticarci in andar rintracciando decisioni straniere, basterà rapportare lo stile del giudicare del nostro S. C. riferito da *Gizz. ad Capyc. Latr. decis.* 129.

n.

n. 18. Siquidem illa opinio non ſervatur in noſtro S.C ſed hæres condemnatur, non in pœnam dupli, ſed de proprio, et ſic perdit beneficium inventarii; nam cum Alexander de Batinio eſſet creditor in ann. duc. 24. pro capitali duc. 400. Alexandri Candidella hæredis Vincentii Accardi, et inſtitiſſet pro ſatisfactione tertiarum, fuit per Candidellam oppoſita exceptio diſcuſſionis inventarii jam producti, et quia in inventario non erat deſcripta domus hæreditaria dicti Vincentii poſſeſſa per Candidellam, referente Domino Conſ. Carolo Brancatio ſub die 11. Julii 1653. fuit condemnatus dictus Candidella ad ſolvendum de bonis propriis dicto creditori dict. ann. duc. 24. pro præterito, et in futurum.

Riferiſce altra conſimil deciſione del S. C. *Hodiern. ad Suid. dec. 222. in fin. S. C. in cauſa Scipionis Maguacervi Baronis Candidæ cum illo de Alexandria penes Ferrarium determinavit, quod oppoſita exceptione inventarii non obſtante tenetur, tempore quo ſpecifice agebatur ſi d. Baro teneretur ad duplum per omiſſionem, deſcriptionis certi corporis in inventario.*

Ne' noſtri tempi ancora, e nella Ruota del Signor Marcheſe Caſtagnola abbiam veduta la conſimile già cennata deciſione fra la Marcheſa della Valle, e Simone Mazzocchi: Nell'anno 1745. il Marcheſe della Valle fece a favor del detto Mazzocchi un legato di duc. 8. il meſe: La Marcheſa erede ricusò di pagarlo, e veggendoſi convenuta nella G. C. della Vicaria, oppoſe la diſcuſſione dell' inventario. Dicea il Mazzocchi di eſſer il medeſimo nullo ſul motivo, che ſi eran tralaſciati di deſcrivere alcuni argenti; e perchè dal detto Tribunale ſi diede termine su tal nullità, ordinandoſi ſolamente il ſequeſtro de' beni ereditarj, ſi gravò di quel decreto nel S. C. il Mazzocchi, dove propoſtaſi la

causa a' 4. Febbrajo del detto anno fu il decreto medesimo rivocato, e si disse, che la Marchesa pagasse *in bonis propriis*: Gli atti sono presso il magn. Bova.

A questa decisione ne aggiungo altra più recente seguita nel 1747. nell' istessa Ruota del Signor Marchese Castagnola a relazione del fu Consigliere di Ferrante.

Il Caso fu questo. D. Giovanni Marchitelli conseguir dovea duc. 3. m. legatigli nel 1730. dal Duca di Petrizzi. L' erede di costui dopo di aver succumbito su la controversia, che propose in primo luogo intorno la validità del testamento, oppose in fine al legatario la discussione dell' Inventario.

Il Marchitelli replicò a sembiante opposizione, che giovar' egli l' erede non si potea dell' Inventario, perchè mancante di beni: Addimostrò il Marchitelli i beni mancanti quali mai fossero, ed in ciò fare riflettè in primo luogo, che non si vedeano in esso Inventario notati, nè olj, nè grani, nè vettovaglie, che rimasti certamente presumer si doveano da un Possessore di più Feudi nelle Calabrie: Fin quì però dal Marchitelli non si additavano per le Omissioni, che una semplice presunzione.

Passò però egli innanzi, e mostrò, che mancava effettivamente nell' Inventario un Credito di duc. 2325. su 'l patrimonio di Viglione, ed alcuni Capitali, che uniti al detto Credito faceano la somma di duc. 3367.

Impresse il Marchitelli, che la omissione del detto Credito su 'l patrimonio di Viglione chiariva il dolo del Duca. Riflettasi su di questo assunto, perchè riguarda l' essenziale della disputa presente. Fondò egli il dolo con riflettere, che sebbene l' Inventario formato dal Duca Erede si fosse nel 1735. tempo in cui egli era minore; nondimeno avea indi egli già re-

so

ſo maggiore tranſatto nel 1740. il medeſimo Credito per ducati 895., con averli riſcoſſi, e quindi ſenza ſupplirſi ſembiante omiſſione, eraſi da lui nel 1743. prodotto nel S. C. l'Inventario iſteſſo con opporne la diſcuſſione ad eſſo Marchitelli. Tutto adunque il fondamento del dolo ſi rilevò dalla tranſazione del 1740., che rendea noto il Credito all'Erede, e dall'aver inſieme prodotto indi egli nel S. C. l'Inventario ſenza ſupplircelo. Dicea il Duca, che tai facende ſi adempiano da' Proccuratori, ch' egli non avea nè pur mai letto quell' Inventario, nella di cui fattura agito aveano i ſuoi Tutori ſenza che egli ſaputo ne aveſſe verbo, e che in ogni caſo non potea eſſer tenuto ad altro, che alla pena del *duplo*.

Ma il S. C. ſaviamente riflettendo, come ſuole, conſiderò, che ſe ſembianti ſcuſe giovar poteſſero, ormai non avvanzarebbe alcuna cautela per l' indennità de' Legatarj, e Creditori; poichè non vi ſarebbe Inventario il più doloſo, e frodolento, che ſieſi, che con ſembianti preteſti ſoſtener non ſi dovrebbe: Conſiderò, che l' omiſſione nell' Inventario, e l' uſo fatto di eſſo per eſcludere il Legatario, conſtituiva in dolo l' erede, il quale perciò non dovea affatto giovarſene, onde in Gennajo del detto anno 1747. deciſe. *Ill. Dux Petrizzi D. Petrus Marincola ſolvat in beneficium magn. D. Joannis Marchitelli duc. 3. m. eidem Legatos per quond. Ducem D. Antonium Marincola una cum intereſſe ad rationem 4. pro quolibet 100. a die &c. etiam in bonis propriis.*

Or che ſi dirà dell' Inventario del Principe D. Carlo, il quale commiſe in eſſo Omiſſioni graviſſime, come ſi è dimoſtrato, e le omiſſioni riguardarono effetti pur troppo a lui noti a tempo che 'l fece, e de' qua-

li ritratto egli già avea il profitto, e 'l vantaggio innanzi di preſentar il medeſimo Inventario nel S. C. per giovarſene in eſcluſione de' Legatarj, e Creditori? Furono le omiſſioni graviſſime, e nel punto, che 'l D. Carlo ſi avvale di eſſo Inventario nel S.C. manifeſta la ſua *Callidità*, e 'l *dolo*, per valermi delle parole legittime; poichè oppone a' Creditori per eſcluderli dal pagamento, ed oppone loro un' Inventario mancante di que' beni, ch' egli già ſapea, e che o inteſtati in ſuo prò già ſi avea, o avea riſcoſſi.

Se dunque così va la biſogna, ſcuſi chi può, e ſoſtenga un sì callido Inventario. Egli è certamente nullo, nè giovar può al Principe D. Carlo, ed in conſeguenza in oggi alla Caſa del Signor Principe; Tolto da mezzo quell' Inventario, ſoggetti ſono a' Creditori i proprj beni del Principe D. Carlo, e tai beni ſono gl' ingenti Crediti, ſu i quali indi formò egli i maggiorati, che ſono la pietra angolare dell'odierna Caſa di Roccella.

IN leggendo la ben' inteſa Scrittura pubblicata pe 'l Signor Principe, ove ragiona di queſto punto, ho attribuito a dura neceſſità in una mala Cauſa il ripiego, al quale quì ſi appiglia il dotto di lei Autore, allorchè ſoſtiene, che debbeſi rimettere ad un giudizio ordinario la nullità dell' Inventario, ſenzachè frattanto negar ſi poſſa il beneficio di lui all' Erede. Dico così, perchè chicchefia comprende, che non trattaſi già della nullità di un Contratto ſtipulato fra l' una parte e l' altra, che ora l' impugna, ed inſorge contra del fatto proprio; ma trattaſi di un Inventario, nel quale non opera, che 'l ſolo Erede: e

pure

pure ſe trattiſi di un Contratto, e la nullità viſibile ſia *ex revolutione chartarum*, ſi decide eſecutivamente: L' Inventario, a tenor della iſteſſa Legge, che gli dà l' eſſere, e 'l vigore, ravviſar debbeſi *ſine dolo, & fraude*: Ma ſe con frode, o dolo ſi riconoſca formato l' Inventario, e le omiſſioni patenti ſieno, e coſtino in pronto con pruove irrefragabili; l' iſteſſa legge per ſembiante motivo toglie all' Inventario la validezza, e la ſoſſiſtenza.

E così, per finirla, parla lo ſtile di giudicare, com' egli è palpabile dalle recate giudicature. In fatti per l' Inventario del Marcheſe della Valle la Vicaria ſecondò col termine, che impartì ſu la nullità allegatane dal Mazzocchi, la preſente intrapreſa del Signor Prencipe di Roccella; Ma il S. C. a norma dello ſtile coſtantiſſimo di tutti i Tribunali di Europa ſoſpeſe il termine, ed ordinò eſecutivamente il pagamento *in bonis propriis* dell' Erede; Uniforme fu la deciſione per Marchitelli, e uniformi ſono le oltre riferite dà' citati DD.

ECcomi al fine di queſta rozza ſcrittura: egli è in eſſa già chiaro, che non ha Inventarj la Caſa di Roccella per ſeparar i beni degli antichi Debitori da' Crediti, e beni proprj del Principe D. Carlo: Queſto aſſunto egli è capitale in queſta Cauſa, poichè dal medeſimo deriva, che punto non poſſa il Signor Prencipe controporre al Ceto de' Creditori tutti gli antichi Crediti della ſua Caſa, derivano dal Principe D.Carlo, che ſono i maggiori, e più antichi Crediti, che abbia; Imperciochè i Crediti medeſimi ſono ſoggetti a' Creditori, come roba, ch' eſſi ſono del Principe D.Carlo erede ſenza Inventario. Se per vana ipoteſi un sì chiaro

aſſun-

assunto non reggesse, come sfuggirà il Sig. P
vigor del Contratto del 1707 formato nell
e dell'obbligo presso di quegli atti firmato d
quindi de' Decreti del S. C., per gli quali
egli debbe prontamente il deposito di duc.
tenor de' medesimi Decreti, e degli an. duc
in appresso: Non può egli parlar di ritenzio
chè a sembiante sua idea resiste la legge e
quel Contratto, e gli resiste perchè non sol
è discussione di Crediti a norma della legge
contratto, ma non abbiamo discussione alcun
fine non sono Crediti del Signor Principe per
ingente, per merito sì specioso, e chiari, ot
egli il vasto Patrimonio della sua Casa. Ed
zo a sembianti contese brilla il Credito del
ro colla prerogativa dell'obbligo delle doti de
cipessa Borghese, di esersi dal Signor Prenc
disfatti i posteriori Creditori, ed in fine del fi
istesso Signor Principe, che gode nella Chie
Domenico la cennata Cappella, onde fantome
tender può il pagamento al Monistero istesso.
Quod Deus bene vertat.

Napoli 8. Marzo 1760.

Matteo de A

VA1
1516499